

Aldo Durante

Integralismo
cattolico
asburgico



In copertina:
Il parroco di Biadene Monsignor Ambrosi

Copyright© Aldo Durante 2020
e mail: aldo.durante.mb@gmail.com

INTRODUZIONE

La nuova Europa

La Storia, nel suo incessante agitarsi di popoli, sembra oscillare perennemente tra due forme di governo: quella imperiale e quella nazionale.

La prima ha connotati universalistici, multinazionali e multireligiosi; la seconda è quasi sempre caratterizzata da una forte identità etnica, da una omogeneità linguistica, religiosa e culturale che segue una visione di nazione quale forma “*d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, /di sangue e di cor*” come scrisse Alessandro Manzoni.

Le due guerre mondiali hanno rivelato all’Europa in modo drammatico i limiti dello Stato-nazione, forma che pure si era dimostrata un motore potente per la crescita e la modernizzazione.

È dopo l’ultima catastrofe mondiale del 1939-45 che i paesi europei, superando i loro particolarismi, hanno incominciato a lavorare per edificare una casa comune.

Per Ulrich Beck¹ è proprio uno Stato transnazionale e cooperativo la via d’uscita e la salvezza dalla crisi dell’

¹ Ulrich Beck, sociologo tedesco con una cattedra all’università di Monaco e un’altra alla London School of Economics, ideologo con Anthony Giddens della “terza via”, prende spunto dal filosofo Immanuel Kant per mettere a fuoco nei suoi saggi il percorso che dovrebbe favorire la nascita di un nuovo equilibrio planetario capace di colmare il vuoto lasciato dalla crisi dei vecchi stati nazionali. *“Kant fu il primo ad intuire che la pace offre enormi vantaggi in termini economici e che le rivoluzioni nell’ambito produttivo non sono in grado di sviluppare tutti i loro effetti benefici se non vengono seguite in tempi rapidi da adeguate riforme in ambito*

entità “nazione” che si è aggravata con la globalizzazione.

Sulla stessa linea d'onda è Robert Cooper² che in *La fine delle nazioni ordine e caos nel XXI secolo*, suggerisce quale rimedio per il disordine mondiale la forma *dell'imperialismo benefico*.

Cooper divide i paesi in premoderni, ossia quelli sempre sull'orlo del fallimento; moderni, cioè quelli che perseguono sempre e comunque i propri interessi; postmoderni, ovvero quelli che mettono al primo posto la cooperazione e la legge.

L'Europa oggi apparterebbe a quest'ultima categoria.

L'Europa alla ricerca di un'anima

Il viaggio verso l'unità dei popoli europei è stato molto tempestoso. Nel 2003 l'approdo è stato possibile perché questa volta l'adesione alla UE da parte dei suoi membri è stata volontaria. Nessun paese guida, investito da una sacra missione, ha imposto come per il passato l'unità agli altri con la forza delle sue armi.

istituzionale”, sottolinea Beck. E quindi aggiunge che “l'unica risposta davvero efficace alla minaccia rappresentata dal fondamentalismo religioso, da improvvise crisi finanziarie o da una catastrofe climatica, è costituita dalla nascita di legami forti e durevoli tra i governi, dalla consapevolezza che solo grazie alla globalizzazione delle scelte politiche si possono ridurre i rischi causati dall'inarrestabile globalizzazione dell'economia”. Cfr. sito internet www.lgxserver.uniba.it, aggiornato al 15/03/05.

² Robert Cooper, diplomatico, ex consigliere del premier inglese Tony Blair. Cfr. con il sito internet www.magazine.enel.it aggiornato al 15/03/05.

L'altra novità è che l'ideologia in nome della quale l'Europa oggi giustifica e garantisce la sua unione non è più la religione cristiana. Anzi il cristianesimo non è neppure citato nella Carta Costituzionale e l'esclusione ha provocato un acceso dibattito.

Una seppur rapida carrellata delle esperienze posteriori alla caduta dell'impero romano dimostra che il messaggio evangelico, nella sua versione di *instrumentum regni*, non ha avuto duraturi successi come collante degli irrequieti popoli europei.

L'impero di Carlo Magno, benedetto nella notte di Natale dell'800 da papa Leone III, ebbe vita effimera e si frantumò presto nel particolarismo feudale.

Durante il Medio Evo i rapporti fra cristiane monarchie e cristiane repubbliche marinare non furono un esempio di cristiana collaborazione; solo nel 1204 la cristiana Costantinopoli fu saccheggiata orribilmente da un'alleanza di cristianissimi crociati.

Il sacro romano impero germanico fu logorato da infinite rivalità e dalla lotta per le investiture che vedeva contrapposti il papa, vicario di Dio e l'Imperatore, sovrano per grazia dello stesso Dio. L'impero di Carlo V si spezzò nei due tronconi, quello germanico e quello latino, anche a causa delle guerre tra le confessioni cristiane. Le quali, particolarmente in Germania, per porre fine a decennali massacri, non trovarono soluzione migliore del discutibile principio: *cuius regio, eius religio*: ognuno pratici la religione del luogo in cui nasce.

Tuttavia nemmeno per il “laico” di Napoleone le cose andarono meglio: egli sventolò per l’Europa il vessillo della rivoluzione francese con tutti i suoi nobilissimi principi seminando ovunque montagne di cadaveri; ma l’impero da lui creato non andò oltre la vita del suo fondatore.

L’Ottocento fu teatro di continue guerre fratricide fra potenze che si abbeveravano alla sorgente vitale degli stessi Libri Sacri.

La guerra del 1914-18 rappresentò uno dei più clamorosi e tragici fallimenti del cristianesimo. *L’inutile strage*, come ebbe a definirla papa Benedetto XV, dimostrò in modo inequivocabile che, dopo duemila anni, l’anima cristiana dell’Europa non era stata capace di impedire che i suoi popoli invocassero lo stesso Dio prima di scannarsi a vicenda.

La prima guerra mondiale segnò anche la fine degli ultimi imperi cristiani d’Europa: quello degli zar, spazzato via dalla rivoluzione russa e quello degli Asburgo.

Su quest’ultimo verte il mio breve saggio che si sviluppa su due piani: il primo, di carattere generale, prende in considerazione le leggi e le circolari che il Governo di Vienna ha emanato per tutto l’impero fino al 1866, anno in cui il Veneto si unì all’Italia; il secondo, di carattere locale, attraverso documenti quasi esclusivamente tratti dall’Archivio di Montebelluna, mostra come la politica del governo fosse interpretata e applicata in periferia.

Le circolari

Le circolari amministrative asburgiche sono scritte in un linguaggio burocratico, analitico e puntiglioso, ma nello stesso tempo sono pervase da un *pathos* morale e religioso che le rendono inconfondibili. Giuseppe II (1780-1790) le definiva “*lettere pastorali*”: e a sottolinearne il carattere affettivo nel 1781 iniziò la *Patente di Tolleranza*³ con “*Cari e Fedeli*”.

Con la sua Patente Giuseppe II proclamò la tolleranza religiosa per tutte le province tedesche e slave, ma dichiarò allo stesso tempo la dominanza della religione cattolica, assicurandole privilegi quali quello del culto pubblico esclusivo.

Durante il suo regno Giuseppe II infuse nei suoi funzionari la coscienza di essere gli alti depositari di un superiore dovere: servire l’interesse pubblico per il fine, voluto da Dio, di mantenere ordinata la società umana.

Pur attraverso i mutamenti che sconvolsero l’Europa durante il XIX secolo, nella burocrazia austriaca questo spirito giuseppinista sopravvisse fino alla prima guerra mondiale.

Il mondo delle circolari costituì una manifestazione di patriottismo della burocrazia asburgica, un patriottismo di tipo religioso che rallenterà l’inevitabile decadenza dell’impero.

³ Si veda in Appendice la trascrizione originale del documento.

I

Dio, fondamento del potere

Immaginiamo di entrare in un tribunale asburgico nella prima metà del XIX secolo. Alcuni sudditi di sua Maestà, imperatore per grazia di Dio etc. sono chiamati a pronunciare un giuramento.

Il primo suddito è cattolico. Davanti a lui ci sono un crocifisso e due candele di cera accese. Il Giudice fa un'ammonizione sullo spergiuro. Il giurante viene quindi invitato ad alzare il pollice e le prossime due dita della mano destra. Dopo aver enunciato l'oggetto del suo giuramento egli conclude con la formula: *Così Dio mi aiuti.*

Il secondo suddito è protestante. La scena cambia leggermente: niente candele accese e niente crocifisso. Una sovrana risoluzione del 20 ottobre 1832 stabilisce: *"La solennità del crocifisso e delle due candele accese non si osserva trattandosi di persone addette alla confessione Elvetica."*

E' quindi la volta di un suddito di religione ebraica. Lo accompagna un rabbino. Tocca a quest'ultimo rivolgere alcuni ammonimenti sulla santità del giuramento.

L'ebreo pone la mano destra sino alla metà della palma sul Torah, il libro secondo, Mosè, capitolo 20, verso 7.mo; si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all'atto nel modo seguente: *"Io N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed*

onniscio, a Dio santo d'Israele che ha creato il cielo e la terra, con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l'intenzione e il senso del giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza ed ambiguità, senza malizia, dolo o dissimulazione, senza riguardo a dono, a promessa di dono, utile o danno, senza propensione o avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta sopprimere la verità od il diritto.

Il giurante conclude con la formula: *"Così Iddio, l'onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!"*.

Il quarto suddito è musulmano. Il giudice gli fa sentire l'importanza dell'atto, gli ricorda l'onniscienza di Dio, per cui dovrà giurare, e le pene dello spergiuro. Gli fa quindi ripetere parola per parola ed in lingua a lui nota le circostanze da giurarsi, quindi gli domanda: *"Giuri tu per Dio?"*.

Il giurante risponde: *Iemin aderim (io giuro)*, ed aggiunge la formula: *Billahi Taalla (per Dio supremo)*. Avrebbe potuto dire anche *Wallahi (per Dio)*, e *Bismillahi (in nome di Dio)*.

Per rafforzare il giuramento aggiunge alcune qualità di Dio e dice *Bismillahi Errahman Errahim, in nome di Dio misericordioso, avente misericordia*.

Per la validità del giuramento basterebbe che pronunciasse l'una o l'altra delle suddette formule, cioè

Bismillahi, Billahi, Taalla, ovvero Wallahi; ma il nostro giurante è molto coscienzioso e le usa tutte.

Il caso vuole che il tribunale abbia a disposizione un esemplare del Corano. Non è obbligatorio, tuttavia per rafforzare la validità del giuramento, il giudice invita il musulmano a porvi sopra, durante il giuramento, la mano destra.

La scena descritta ci fa capire due cose: la prima, che Dio era garante del giuramento e che col giuramento veniva confermata la valenza religiosa del potere (*Omnis potestas a Deo*); la seconda, che nell'impero vi era un riconoscimento della pluralità di credo religiosi. Anche i maomettani, ai quali non era concessa libertà di culto, nel giurare si appellavano al loro Dio.

In tanti momenti cruciali della vita politica e amministrativa Dio veniva invocato a garanzia dell'impegno/promessa di compiere una certa azione o di mantenere un certo comportamento in futuro.

Naturalmente in occasione del suo insediamento il vescovo invocava a suo testimonio Dio. Su Dio veniva invitato a giurare l'avvocato, prima di intraprendere la sua professione.

Il giuramento dell'impiegato andava oltre il generico impegno di svolgere con coscienza le proprie funzioni. Esso lo coinvolgeva in modo totale quasi come un novizio nell'atto di prendere i voti. L'impiegato prometteva di sentirsi tutt'uno col Governo e con i destini della Casa regnante.

Il Governo aveva il diritto di pretendere dai servitori dello Stato decoro, condotta ineccepibile anche nella vita privata e nella vita sociale.

Ad esempio non era permesso fare gli attori sulla scena, o suonare nei teatri pubblici qualunque strumento⁴. Ma soprattutto chi esprimeva un qualche dissenso nei confronti del Governo veniva immediatamente licenziato.

A dimostrazione di quanto fosse radicato nel popolo il legame tra giuramento e Dio ricordo un episodio di vita quotidiana accaduto a Montebelluna il 14 agosto 1844.

La Deputazione scrive all'I. R. Commissario Distrettuale che Mazzolenis Giovanni *il 7 aprile verso un'ora pomeridiana incontrò un certo Angelo Padoan detto Libri il quale ebbe l'audacia di trattarlo da birbante, figura porca, e di aggiungere, che il di lui genitore era morto per aver fatto un giuramento falso.*

Il Mazzolenis chiedeva pertanto alla Deputazione che il Padoan fosse redarguito ed obbligato a dire *come, quando, in qual luogo, e per qual motivo il decorso suo genitore abbia fatto un atto, che disonora ogni buon cittadino*".⁵

⁴ Guazzo V., Enciclopedia degli affari, Padova 1853, Tipografia Crescini, Circolare Governativa. 28 febbraio 1826.

⁵ Archivio Municipale di Montebelluna (da ora abbreviato con A.M.M), Sezione "Polizia".

II

Religione dominante e religioni tollerate

L'impero austriaco garantiva dunque il pluralismo religioso.

La tolleranza religiosa non significava indifferenza. Le confessioni religiose non erano messe tutte sullo stesso piano. Il monarca era convinto che la cattolica fosse la religione vera (era quella che egli e la sua famiglia professavano); tuttavia per assicurare ai popoli la pace tollerava che fossero praticate altre confessioni, pur considerate erranee.

I culti legalmente esistenti in Austria verso la metà del XIX secolo erano: il cattolico di rito latino (22.000.000); il cattolico di rito greco ed armeno (3.000.000); il greco non-unito od orientale (3.000.000); il luterano (1.500.000); il riformato (1.500.000); il calvinista (500.000); il protestante (500.000); l'ebreo (4.500.000).

Come sette minori esistevano anche le due cristiane dei Filippini e degli Armeni nestoriani, e la giudaica dei Coraiti. La confessione cattolica era la più numerosa e ad essa apparteneva il sovrano e tutta la famiglia imperiale. I cattolici erano diffusi in quasi tutto l'impero, ma la loro prevalenza era massiccia nel Lombardo-Veneto, Carniola, Litorale, Tirolo e Salisburgo; in queste regioni la riforma protestante non aveva avuto molta presa e gli Ebrei erano pochissimi.

In Dalmazia c'erano sia cattolici che ortodossi (greci disuniti); l'Ungheria era divisa fra diversi culti, anche se prevaleva il cattolico. Fra tutti i domini dell'impero solamente Transilvania, Confini militari e Bukovina erano a maggioranza acattolica.

La maggioranza di cattolici di rito greco si trovava in Galizia, Ungheria, Croazia e Transilvania.

Fino alla Patente di Tolleranza, pubblicata nel 1782, la religione cattolica era l'unica religione legalmente riconosciuta nelle province tedesche e slave; solo agli ebrei era concessa una limitata tolleranza. Mentre in Ungheria, Transilvania e Bukovina i Protestanti ed i Greci-disuniti avevano già ottenuto libero esercizio del loro culto ed esistenza legale.

Gli acattolici di tutto l'impero, tranne che per il Lombardo-Veneto, ottennero la possibilità di esercitare pubblicamente la loro religione, oltre alla completa amministrazione e possesso dei beni appartenenti ai loro culti ed alla libertà di governo interiore.

Per possibilità di esercitare pubblicamente la loro religione si deve intendere anche la costruzione di propri oratori, purché non avessero campanili od altre costruzioni che le facessero assomigliare alle chiese, la pubblica sepoltura per mano di un loro ministro, la destinazione dei maestri nelle loro scuole, anche se però sotto l'ispezione della Direzione provinciale cattolica in riferimento ai metodi di insegnamento.

Gli acattolici potevano scegliere i loro pastori purché fossero da essi stessi mantenuti e dopo aver ottenuto la conferma cattolica. Agli acattolici venne riconosciuta inoltre la facoltà di acquistare case o beni, il diritto di cittadinanza, le dignità accademiche e gli impieghi civili, senza l'obbligo di partecipare alle funzioni della religione dominante.

La cellula fondamentale della chiesa cattolica era costituita dalla parrocchia.

Le parrocchie si dividevano in rurali e cittadine. Per diffondere il culto cattolico nelle ragioni montuose o poco abitate il Governo stabilì che era opportuno istituire nuove parrocchie in modo che i fedeli raggiungessero la chiesa, senza dover percorrere più di un'ora di cammino.

Per esigere il diritto di una parrocchia, in linea di massima erano sufficienti settecento abitanti, che scendevano a cinquecento se era presente una consistente comunità acattolica.

In città il Governo aveva fissato che dovevano esserci due sacerdoti ogni mille abitanti; nei sobborghi un sacerdote ogni settecento abitanti.

La pluralità delle confessioni religiose comportava un diverso atteggiamento dello Stato nei confronti di certe regole di vita.

Per i cattolici il matrimonio era indissolubile. Ma la legge permetteva ai cristiani acattolici, secondo i principi della loro religione, di chiedere per gravi motivi lo scioglimento del matrimonio.

I motivi erano: adulterio, condanna ad almeno cinque anni di carcere; gravi ripetuti maltrattamenti; abbandono del tetto coniugale ; avversione invincibile.

In quest'ultimo caso però lo scioglimento non si accordava se prima non si era sperimentata secondo le circostanze anche reiteratamente la separazione di letto e mensa.

In occasione di matrimoni misti, nei quali uno dei coniugi era cattolico, l'altro acattolico, le pubblicazioni avvenivano sia nella chiesa parrocchiale cattolica, sia nell'oratorio acattolico. Spettava al parroco cattolico la benedizione nuziale; il ministro acattolico poteva esser presente come testimone.

Era compito del parroco cattolico ammonire la parte cattolica che voleva unirsi in matrimonio con l'acattolico, intorno ai doveri di coscienza. Nell'esame che il parroco cattolico faceva agli sposi, doveva trovarsi presente la parte acattolica per render conto dei requisiti e degli impedimenti del matrimonio. Gli acattolici non potevano fare da padrini ai cattolici, ma bensì essere testimoni di battesimo.

Un cattolico non poteva contrarre validamente matrimonio con una persona non cattolica separata, quando viveva il *conjuge* divorziato.

Per quanto riguardava l'educazione dei figli i cattolici godevano di alcuni privilegi. Il figlio di padre cattolico doveva essere cresciuto secondo educazione cattolica, mentre il figlio di padre protestante e madre cattolica seguiva in base al sesso l'orientamento religioso dei genitori.

A garanzia dell'integrità dell'educazione cattolica i figli cattolici non potevano essere collocati per il vitto e l'alloggio presso gli acattolici. In generale l'educazione di un cattolico non doveva mai essere affidata ad un acattolico.

III

L'ateismo praticato pubblicamente era un crimine

In uno Stato che considerava Dio come fondamento era possibile dichiararsi atei? Nel segreto del suo cuore, certamente una persona poteva essere agnostica o atea.

Ma il pluralismo asburgico che contemplava la tolleranza nei confronti delle religioni diverse da quella cattolica, non accettava la dichiarazione pubblica di ateismo e ancor meno la propaganda ateistica.

Un atteggiamento derisorio nei confronti della religione, di proselitismo all'ateismo veniva considerato un crimine.

Commetteva il crimine di perturbazione della religione:

a) chi bestemmiava Dio con discorsi, fatti, in opere stampate o scritti diffusi;

b) chi turbava l'esercizio di una religione riconosciuta nello Stato, o chi con disonorante maltrattamento degli arredi destinati al culto divino, od altrimenti con fatti, discorsi, opere stampate o scritti diffusi mostrava pubblicamente disprezzo per la religione;

c) chi cercava di sedurre un cristiano all'apostasia dal cristianesimo;

d) chi si sforzava di diffondere l'incredulità, o di spargere una erronea dottrina ripugnante alla religione cristiana.⁶

⁶ § 122. Cod. pen.

Chi si rendeva colpevole di pubblico scandalo veniva punito con il carcere duro da uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in caso di grande malizia o pericolo . Nel crimine di perturbazione dell'esercizio d'una religione non era affatto necessario, che fosse materialmente ed effettivamente turbato l'esercizio della religione, si poteva commetterlo anche col ridere e col beffeggiare.

Un esempio: secondo le prescrizioni religiose per gli israeliti in certi esercizi di culto *“è loro necessario un vaso con acqua, tanto questo vaso, che l'acqua contenutavi era considerata come arredo destinato al divin culto, ed il gettar via quest'acqua come un maltrattamento disonorante di tali arredi”*.⁷

Nel cattolicissimo Veneto e soprattutto nel mondo rurale, i casi di perturbazione della religione erano rarissimi. Anche se non mancavano occasioni in cui il comportamento delle persone fosse considerato *indecente* e quindi fosse motivo di scandalo.

Nel 1842 il Cardinale Patriarca si lamentò con Sua Eccellenza il Signor Conte Governatore a causa di una canzone oscena *“che si canta nel popolo anche della campagna, la quale comincia fila fila molinara e fila fila ortolanella, perché contiene sotto gergo malizioso i più lubrici sensi”*.

Il 22 giugno il Commissario Distrettuale di Montebelluna ordinava al Segretario Comunale che

⁷

Guazzo, Op. Cit., Decreto 21 aprile 1853.

bisognava *“far cessare tale disordine e punire i trasgressori”*.

Il segretario comunale inviò al Commissario Distrettuale una dettagliata relazione con la quale riconosceva che a Montebelluna lo scandalo era effettivamente accaduto.

La moglie di Luigi Righetto di Barcon venuta al mercato per fare acquisti si era messa a cantare, per divertimento, le due prime terzine della canzone fila fila molinara etc. Alcuni giovanotti del mercato le impararono ed in seguito le appresero anche altri giovinotti di Pieve, Guarda e quindi in tal forma si divulgarono per tutto il Comune.

In ottemperanza agli ordini dell'Imperial Regio Commissario il segretario comunale convocò i canterini che gli parevano più istruiti *e li eccitò* a dire anche il resto della canzone, ma tutti assicurarono che conoscevano soltanto alcuni versi.

Il segretario concludeva la sua relazione sull'accaduto in questo modo: *“Li misi allora in seria avvertenza di doversi astenere in progresso dal cantare quelle terzine, ed in fatto ebbi la compiacenza di vedere un buon effetto poiché, per quanto è a mia cognizione, non si è più sentito alcuno a cantarle”*.

Nel 1847 si verificò un altro scandalo. In occasione della processione del Venerdì Santo, venne organizzata una sacra rappresentazione. In una scena, che rievocava la passione di Gesù, alcuni soldati romani si

esibivano in abbigliamento “*scandaloso*” perché mostravano le gambe.

L’Amministrazione Comunale ritenne suo dovere intervenire decidendo per il futuro di proibire tali manifestazioni teatrali.⁸

⁸ A.M.M, Sezione “*Polizia*” 1842, Lettera al R.C.D. della Deputazione, 15 Luglio 1842.

IV

Cambiare religione

Essere cattolici, ortodossi, protestanti o ebrei non era solo un fatto personale. Appartenere ad una religione significava mettere in chiaro a quali regole una persona avrebbe conformato la sua vita. Dunque cambiare religione non era una scelta che poteva essere fatta all'insaputa del governo.

Un cattolico voleva diventare acattolico?

Prima di tutto una persona cattolica *non poteva farsi acattolica prima d'aver compiuto gli anni diciotto, salvo il preventivo consenso del Governo.*⁹

In ogni caso chi manifestava la volontà d'abbandonare il culto cattolico doveva far conoscere la propria decisione alla Regia Delegazione, o immediatamente o col mezzo dell'autorità distrettuale politica.

La Regia Delegazione faceva le sue indagini per verificare se l'interessato avesse fatto tale scelta per ragioni di coscienza o con troppa leggerezza.

Il supplicante veniva invitato a rivolgersi ad un curatore d'anime cattolico, per essere istruito durante sei settimane sui fondamenti della religione. Se, passate sei settimane, il supplicante restava fermo nella sua decisione, il curatore d'anime presentava alla Regia Delegazione un certificato sull'esito della sua istruzione. Tale relazione veniva comunicata

⁹ Guazzo, op. cit., Dec. Aul. 21 ottobre 1810, e Gov. L. 1830.

all'autorità politica, al parroco ed al futuro pastore del supplicante.¹⁰

Un acattolico voleva diventare cattolico?

Prima di tutto doveva essere bene istruito dal Curato. Toccava al Vescovo dare la facoltà del passaggio dell'acattolico alla comunione della Chiesa cattolica.¹¹

Le prescrizioni per il passaggio dalla religione ebraica a quella cattolica erano più complesse.

Quando un padre ebreo passava al Cristianesimo, si dovevano battezzare con lui i suoi figli di ambedue i sessi che non avevano compiuto i sette anni, e che erano nati prima che egli ricevesse il battesimo.

Se era la madre ebrea che abbracciava il Cristianesimo, in tal caso i figli senza differenza di sesso si dovevano lasciare nella religione del padre fino a tanto che questi rimaneva in vita; dopo la morte del padre, e quando non esisteva alcun avolo ebreo, che si prendesse cura dei figli, allora rimaneva a discrezione della madre divenuta cristiana di educare nella Religione Cattolica i propri figli, che non erano ancora giunti all'età del discernimento, e ciò senza *differenza di sesso*.¹²

In linea generale i figli che non avevano raggiunto l'età del discernimento (stabilita al settimo anno di vita) seguivano la religione del padre, anche contro la volontà della madre.

¹⁰ Guazzo, op. cit., Sov. ris. 6 maggio 1840.

¹¹ Guazzo, op. cit., Dec. 14 maggio 1807.

¹² Guazzo, op. cit., Dec. 19 febbraio. 1790.

Compiuti i sette anni un bambino ebreo poteva essere battezzato solo con il suo consenso.

Poteva accadere (i casi erano puramente teorici, ma la legge li contemplava) che un bambino al di sotto dei sette anni, si rifiutasse di cambiare religione, come la cambiava il padre. Il tal caso una commissione composta dal parroco e dalle autorità politiche era chiamata a discutere e ad esaminare la questione. Era necessario appurare se il bambino voleva rimanere nella religione in cui era nato per motivi religiosi, senza pressioni esterne e con cognizioni sufficienti della sua religione. L'esame doveva essere ripetuto dopo sei mesi. Nel frattempo il bambino doveva essere istruito nel cattolicesimo. Se a questo punto il bambino non aveva cambiato idea non poteva essere costretto a venire battezzato.

Al padre restava comunque la facoltà di sistemare il bambino in un luogo dove questi potesse vivere secondo i principi della religione ebraica, ma dove tuttavia il padre potesse direttamente o per mezzo di qualche persona di fiducia continuare la sua opera di persuasione ad abbracciare il cattolicesimo.¹³

E se un figlio decideva di abbracciare il cattolicesimo contro la volontà del padre?

Se aveva compiuto 18 anni era libero di farlo purché fosse debitamente catechizzato e battezzato. Se aveva un'età compresa tra i 14 e i 18 anni ci voleva il

¹³ Guazzo, op. cit., Circolare Governativa 10 marzo 1817.

permesso del Governo; se era tra i 7 a 14 anni l'approvazione era riservata al Sovrano.

I bambini al di sotto dei 7 anni potevano su loro richiesta essere battezzati soltanto in punto di morte.

Il pericolo temuto di morte (al quale poteva non seguire necessariamente la morte) doveva essere provato da una dichiarazione giurata di un medico o di un chirurgo o di una levatrice, o in mancanza di questi da un testimone degno di fede.¹⁴

Per evitare qualsiasi abuso, particolarmente severe erano le disposizioni che regolavano le conversioni dei postulanti ebrei alla religione cattolica.

Il Regolamento 30 gennaio 1803 stabiliva:

1) *Non si ammette al Battesimo nessun ebreo nè ebrea postulante, se non quattro mesi dopo la prima dichiarazione o domanda.*

2) *In questo intervallo cautamente e nelle forme si esamina la sincerità e fermezza della enunciata disposizione.*

3) *Frattanto si tiene ritirata o nel catecumenato, dove esiste, o in custodia di savia persona cattolica la persona ebrea che vuole iscriversi al cattolismo, dove per di lei conto ed a spese dei propri parenti ed in sussidio coi fondi del catecumenato o con ispontanei soccorsi pii debb'essere mantenuta.*

4) *In questo stato di ritiro la polizia locale veglia che non le si faccia violenza, e permette che liberamente vi*

¹⁴ Guazzo, op. cit., Dec. 15 febbraio 1765, 8 settembre 1768 e 30 ottobre 1789.

si accostino così i ministri cattolici per interrogarla ed istruirla, come i parenti ed amici ebrei a parlarle, dove ella non li respinga

5) Onde poi sia provato che con piena cognizione e liberamente e sinceramente questa è determinata al cattolicesimo, sarà facoltativo alla università degli ebrei di farle presentare i cibi secondo il rito ebraico, osservate le opportune pratiche e cautele, finché sieno da essa rifiutati, ed in giorno stabilito saranno ammessi i rabbini e parenti a sentirla in presenza di un delegato della polizia, affinché interrogata, sia dai ministri cattolici, sia dagli ebrei, liberamente esprima la sua volontà.

6) Affinché poi in ogni tempo possa constare della spontanea e deliberata perseveranza nel proposito della parte, si dovranno in giorno destinato chiamare i genitori e prossimi parenti, se ve ne sono, ed in mancanza i massari della università; ed in presenza tanto di essi, che di due altri testimoni maggiori d'ogni eccezione, e rilevata, dietro interrogazione perentoria, la definitiva volontà di abbracciare il cattolicesimo, dovrà rogarsene l'atto da pubblico notaio presente, coll'assistenza pure del delegato politico, dandosene copia alle parti interessate, come pure alla Curia vescovile e alla Prefettura onde si conservi il documento.¹⁵

¹⁵ Guazzo, op. cit., Cir. Gov. V. 28 febbraio 1817.

Nelle campagne venete (diverso il discorso relativo a città come Venezia, Padova etc) la presenza di comunità israelitiche era modesta o nulla.

A Montebelluna nel 1816 *le anime* registrate all'anagrafe erano tutte cattoliche.

V

La chiesa cattolica e la gestione del potere

La collaborazione fra trono e altare non consisteva solo nel fatto che la religione forniva alla monarchia un supporto ideologico. La Chiesa cattolica partecipava attivamente con la propria organizzazione alla gestione del potere.

Il vescovo era nominato dall'imperatore. Nel giuramento di investitura egli riceveva dal Monarca i beni ch'egli si impegnava di conservare.

Soprattutto nei comuni rurali l'organizzazione ecclesiastica forniva una parte importante della burocrazia. Vedremo in seguito quanto centrale fosse la figura del parroco.

I rapporti speciali con la chiesa cattolica non devono farci dimenticare che, seppur in misura minore, anche il rabbino, il pastore evangelico erano utilizzati come funzionari dello Stato. I registri delle nascite, dei matrimoni e dei morti nei paesi in cui c'era una significativa comunità di fedeli erano tenuti dai rispettivi pastori.

Se il numero di appartenenti alle confessioni protestanti non permetteva di avere un pastore, era compito del parroco cattolico farne le veci.

La santificazione delle feste

Una chiara dimostrazione che il dominio della religione non era separato da quello della politica e dell'economia e che la pratica religiosa non era una questione privata erano le leggi che disciplinavano la santificazione delle feste.

La domenica era veramente il giorno del Signore. Garantirne la sacralità e la centralità nella vita comunitaria era uno dei doveri delle Autorità politiche.

La difesa della sua sacralità si manifestava anzitutto proibendo di lavorare. Tutte le attività economiche venivano sospese. Era vietato agli artigiani, agli agricoltori ed agli operai *di lavorare in qualunque modo, in qualsivoglia parte del giorno, salvi i casi di urgente e riconosciuta necessità.*

Il divieto comprendeva tutti gli esercizi pubblici e tutte le attività commerciali, fatte eccezione per le farmacie e per i venditori di commestibili i quali potevano svolgere la loro attività *fuori dei tempi dei divini uffici e della dottrina cristiana a botteghe socchiuse e non aperte.*

In quanto agli esercizi pubblici, osterie e caffè, erano aperti al pubblico ma dovevano sospendere la somministrazione di bevande durante il tempo di celebrazione della santa messa, dei vesperi e della dottrina cristiana del pomeriggio.

Era egualmente tollerato che fuori del tempo delle funzioni ecclesiastiche e della dottrina cristiana,

potessero essere aperte le botteghe dei barbieri, ma sempre a porte socchiuse.

Lo stesso permesso valeva per i venditori di dolci per fanciulli *o di cose ed oggetti inservienti a usi religiosi, come immagini e statuette sacre, corone, libri approvati di devozione e simili.*

Tutti i divertimenti, i giochi, le rappresentazioni teatrali erano permessi solo *terminata la dottrina cristiana e i divini uffici. Egualmente non potranno gli osti, bettoglieri e magazzinieri nei giorni di festa dare trattenimento a giuochi, gozzoviglie od altre oziose adunanze nelle ore delle sacre funzioni e della dottrina cristiana.*¹⁶

Lavorare di domenica era dunque non solo un peccato per il cristiano, ma un'infrazione punibile con un'ammenda.

La trasgressione al precetto festivo era sentita come una lacerazione violenta, una lacerazione di valore infinito perché infinita era la perdita che ne derivava per il peccatore. Commettendo un peccato mortale un cristiano comprometteva la propria salvezza; lo scandalo ne era una logica conseguenza.

“Gieri, giorno di Domenica, il famigerato Bordin Fiorino detto Sarri assistito da tre suoi fratelli, ebbe l'arditezza di mettersi a tagliare frumento in un campo

¹⁶ A.M.M., Sezione “Polizia”. Si veda in Appendice i documenti originali trascritti “Multe per apertura di bettola durante le pomeridiane funzioni”, “per apertura di osteria durante le pomeridiane funzioni”, e per “gioco di bocce durante le pomeridiane funzioni”.

*vicino alla strada Castellana, con grave scandalo delle persone che si recavano alle Sacre Funzioni”.*¹⁷

Lavorare di domenica offendeva sì la legge, ma soprattutto la comunità. Per questo i colpevoli venivano multati, ma la somma, su indicazione del Prevosto, veniva distribuita ai poveri. Non si trattava di una multa qualsiasi che finiva nelle casse del Comune. Consegnandola ai poveri la somma assumeva il carattere di un dono sacrificale in espiazione del peccato commesso.

La rappresentazione del potere. Un posto in chiesa

La domenica era inoltre un’ottima occasione per rendere visibile l’alleanza fra il trono e l’altare. Il popolo doveva avere una chiara percezione che il potere agiva per conto dell’imperatore e che l’imperatore era stato investito di tale privilegio-dovere da Dio stesso.

Andare a messa era un precetto della Chiesa, ma anche un desiderio vivissimo dell’Apostolico Imperatore. E chi stava in alto doveva dare il buon esempio. Una sequela di circolari imponevano a tutti i rappresentanti della Deputazione Comunale, del Commissariato Distrettuale, della Regia Pretura, nonché degli altri uffici pubblici, di recarsi in chiesa ogni domenica.

¹⁷ A.M.M., Sezione “Polizia”. Si veda in Appendice il documento originale trascritto “Multe per lavoro festivo”.

L'obbligo non era generico; le istruzioni governative assegnavano a ciascuno un posto ben preciso: il Commissario Distrettuale doveva occupare nel presbiterio la piazza stabilita per la rappresentanza; se non c'era posto in presbiterio sia lui che il suo aggiunto si sistemavano appena fuori del presbiterio dalla parte dell'Evangelo. Subito dietro venivano i Deputati Comunali, i Ricevitori e gli altri impiegati della finanza.

Gli impiegati della Regia Pretura si collocavano nella parte opposta, quella dell'Epistola, sempre però al di sotto del presbiterio. Dove c'era un corpo delle I.R. Truppe, il comandante prendeva posto subito dopo il Commissario Distrettuale, ma esternamente il presbiterio, o quanto meno collocato al centro della chiesa.¹⁸

Una Circolare del 17 aprile 1822 ribadiva che *«le Deputazioni comunali hanno diritto a un posto distinto e cospicuo il quale deve essere scelto nella chiesa di concerto col capo della medesima»*.

Una circolare del 4 luglio 1837 precisava che gli impiegati intervenivano alle funzioni pubbliche *«non in corpo, ma bensì secondo il rango»*. Ma una sovrana risoluzione 22 maggio 1838 rettificava: *«le Autorità parteciperanno alle funzioni pubbliche in corpo senza che dal posto per esse occupato in tali occasioni possa*

¹⁸

Guazzo, op. cit., Decreto Governativo, 24 gennaio 1820.

mai derivare qualsiasi pregiudizio così del rispettivo loro rango come ai singoli individui».

Le processioni erano tra le manifestazioni di religiosità più sentite dal popolo.

Un dispaccio del 20 ottobre 1827 illumina sul comportamento che le Autorità erano tenute a rispettare durante le processioni solenni. In quella del *Corpus Domini*, le autorità dovevano seguire o precedere il baldacchino? La circolare risolveva ogni casistica possibile.

La chiesa

La chiesa, cuore della vita religiosa, era il centro della vita sociale e politica. Nelle cittadine di provincia, prive di teatro e di altri luoghi d'incontro, la chiesa era il luogo pubblico per eccellenza dove si solennizzavano tutte le feste sia religiose che civili.

Preferire una chiesa ad un'altra era causa di beghe fra le parrocchie.

*«Legrenzi Giuseppe rappresenta che la popolazione sta di malumore perché sente a vociferare, che la Funzione pella ricorrenza del fausto giorno Natalizio di S.M. non sarà celebrata in questa Prevostale ma in quella di Biadene».*¹⁹

In chiesa venivano ricordati i più importanti avvenimenti politici. La predica aveva la stessa

¹⁹ A.M.M, Sezione "Polizia" 1834, Lettera della Deputazione Comunale al Presidio di Governo in Venezia, 31 gennaio 1834.

funzione che oggi ha il telegiornale. Il parroco dava lettura di tutti gli avvisi di pubblica utilità del Governo Centrale e della Deputazione Comunale; se c'erano avvenimenti internazionali di rilievo era attraverso la predica che la popolazione conosceva la versione ufficiale dei fatti.

Come seppero i montebellunesi dei moti carbonari del 1821? Da un triduo di preghiere che si concluse il giorno della Ascensione *«per ringraziare Iddio Signore dell'ottenuta vittoria delle armi Imperiali sopra i faziosi ribelli di Napoli e del Piemonte»*.²⁰

Il precetto dell'astinenza

Un importante precetto della Chiesa cattolica riguardava l'astinenza dalle carni nei giorni di venerdì, nel periodo di quaresima ed in altre particolari vigilie.

Nei giorni prescritti dalla Chiesa gli osti, i locandieri, ed i bettolieri avevano l'obbligo di allestire per i loro avventori cibi da magro. Soltanto in via eccezionale era loro permesso di somministrare anche cibi da grasso, quando fossero particolarmente richiesti, purché venissero apprestati in una stanza appartata o, in mancanza di questa, almeno sopra una tavola separata.

Ogni trasgressione era punita per la prima volta colla multa di due sino a dieci fiorini, oppure con l'arresto da uno fino a cinque giorni; la seconda volta colla multa di

²⁰ A.M.M., Santificazione delle feste 1821, Lettera del Commissario Distrettuale alla Deputazione Comunale, 27 maggio 1821.

dieci fino a cinquanta fiorini, ovvero con l'arresto da cinque fino a venticinque giorni; la terza contravvenzione veniva punita colla temporanea interdizione dall'esercizio della professione da uno sino a tre mesi.

La procedura era sommaria: l'imputato alla presenza di due testimoni poteva esporre la propria versione dei fatti e quindi veniva pronunciato il giudizio.

Le multe erano devolute agl'istituti locali di beneficenza.

VII

Il parroco: pastore d'anime e funzionario governativo

Il parroco prima di tutto era il sacerdote a cui il vescovo affidava una parrocchia. I suoi principali compiti erano offrire il sacrificio della messa per il popolo, celebrare i divini uffici sia per i vivi che per i morti, predicare, amministrare i sacramenti ecc.

Se un parrocchiano si rifiutava di comparire davanti al suo parroco per ragioni che riguardavano la cura d'anime, *era preciso dovere delle autorità competenti, di prestare mano forte*: e la pecorella era costretta a presentarsi al suo pastore.²¹

Naturalmente il parroco vigilava sui sacerdoti esistenti nella sua parrocchia.

Per queste sue funzioni il parroco aveva il diritto di ricevere il suo sostentamento dai parrocchiani, attraverso le rendite assegnate, i diritti di stola, le decime e le offerte parrocchiali.

Ma i doveri del parroco non erano circoscritti alla sfera religiosa. Egli aveva importantissimi compiti amministrativi.

Fungeva da impiegato dell'anagrafe e dello stato civile, infatti conservava i libri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti ed in occasione della coscrizione militare forniva alle autorità competenti le necessarie

²¹ Guazzo, op. cit., Disp. Resc. 9 giugno 1826.

informazioni sui giovani che dovevano essere estratti a sorte per l'arruolamento; rilasciava certificati di miserabilità, di domicilio, di moralità, di vita, di morte ecc.

Fungeva da responsabile della sanità e servizi sociali essendo suo compito sorvegliare i pii istituti (così venivano chiamati gli ospedali affidati alla cura di ordini religiosi): rilasciando il certificato di miserabilità decideva chi aveva il diritto di beneficiare dell'assistenza sanitaria gratuita, chi poteva godere dell'esenzione dalla tassa personale.

Il parroco era **il direttore didattico** ed a lui era affidata la vigilanza sulle scuole elementari e sui rispettivi maestri. Di questi egli controllava anche il contegno pubblico. In caso di mancanze, era suo dovere ammonirli e se occorreva minacciarli di informare l'Ispettore Distrettuale per la loro rimozione in caso di recidiva.

Era dovere del parroco vigilare sui fanciulli affinché intervenissero alle funzioni della chiesa, vi assistessero con devozione, si accostassero ai SS. Sacramenti almeno nelle solennità principali, cioè a Pasqua, Pentecoste, Natale, nel giorno dell'Assunzione, e della Natività della Santa Vergine, e di tutti i Santi.

Se le circostanze lo permettevano era consigliabile che i fanciulli ascoltassero la santa messa ogni giorno prima o dopo la scuola.

Il parroco era tenuto a visitare le scuole non solamente nei giorni d'istruzione religiosa, ma anche in altri tempi, e lo doveva fare di sovente e all'improvviso.

Agli esami semestrali ed annuali il Parroco assisteva *ex officio*: attraverso il maestro e gli assistenti invitava agli esami le persone più riguardevoli del luogo, e particolarmente le Autorità comunali; distribuiva i premi agli alunni che si erano particolarmente distinti.

Alla fine dell'anno scolastico, il Parroco faceva un rapporto generale all'Ispettore Distrettuale sull'andamento della scuola proponendo i suggerimenti che egli reputava necessari per migliorare l'istruzione.

Informatore

Una delle funzioni più preziose del parroco era quella di fornire alle autorità informazioni sui parrocchiani.

Le occasioni erano frequentissime

Per ottenere la licenza di bettoliere occorreva esibire un certificato di buona condotta.

“Certifica il sottoscritto Parroco, che Giorgio Brunetto suo parrocchiano si comportò sempre da buon cristiano, frequentando i Sacramenti e intervenendo alle Funzioni di Chiesa, e come tale si può assicurarsi, che se questa Deputazione gli accorderà il permesso di vender vino al minuto in casa sua, saprà schivare tutti i disordini, e mantener l'ordine, e la quiete, tener chiusa la casa in tempo delle Sante Funzioni nei giorni di festa, e non permetter che di notte si fermi gente in

*casa, oltre all'ora prescritta. Certifica inoltre che è più che vero quello ch'egli espone nella sua Supplica a questa Deputazione in quanto allo stato d'indigenza in cui si trova".*²²

L'opinione del parroco veniva sollecitata prima di condannare uno alla prigione per furto.

Don Zini, parroco di Biadene così scrive alla Deputazione: *"Mi dispiace moltissimo di dover parlare sincero nell'informazione privata, che Ella mi chiede; ma il mio carattere e la mia coscienza non mel permettono altrimenti. Luigi Bacchecchi, di Giuseppe, vive continuamente di furti boschivi; ha opinione di ladro di campi e di ciò che potrebbe cadergli nelle mani; di vizioso giocatore, baruffone e lontano dalle Funzioni di Chiesa e finalmente povero, perché vuole con la sua cattiva condotta, né sarebbe necessario ai suoi Parenti, avendo altri fratelli".*²³

Ma lo stesso parroco si esprime diversamente sul conto di un altro parrocchiano:

"Francesco Poloni, di Gaetano, ha meno vizi. E' ladro da bosco, ma più semplice ed alla buona. Si unisce solo ai suoi compagni; ma aiuta suo Padre e i suoi piccoli fratelli nel procacciar loro il vito; in una parola non si può paragonarlo all'altro in nessuna maniera; necessario peraltro sarebbe che fosse chiamato

²² A.M.M., Biadene, 5 aprile 1842.

²³ A.M.M., Sezione "Polizia". Si veda in Appendice il documento originale trascritto.

*all'ordine prima che si rovinasse, praticando de' più cattivi di lui".*²⁴

In questo caso un benevolo giudizio del parroco salvava un ladro dalla prigione, in quanto considerato necessario al sostentamento della famiglia.

Il parroco rappresentava un punto di riferimento fondamentale nella vita di una piccola comunità. In un'osteria scoppiava una rissa. Le versioni dell'accaduto erano contrastanti. A chi credere? Il parroco poteva dare un contributo prezioso per ricercare la verità

Il coinvolgimento del parroco non si limitava alle informazioni; egli partecipava attivamente nel prendere le decisioni che garantivano la pace e l'armonia nella comunità.²⁵

La redarguizione

La prima forma di intervento che l'autorità utilizzava in modo paterno era la redarguizione. Consisteva in una solenne lavata di capo per far capire al cittadino che bisognava cambiar condotta.

Spesso il contadino, l'artigiano che protestavano contro un vicino, ricorrevano al deputato comunale o al parroco affinché gli fosse restituito l'onore.

²⁴ A.M.M., Sezione "Polizia", Biadene 3 aprile 1835.

²⁵ Si rimanda alle diverse lettere del parroco trascritte e riportate in Appendice.

Altre volte era un genitore che sollecitava l'intervento dell'autorità per rimettere sulla giusta carreggiata un figlio disubbidiente, o non gradiva lo spasimante che faceva la corte alla figlia.

La precettazione

Chi, non migliorava la propria condotta, veniva “*assoggettato a rigoroso precetto politico*”. In pratica si trattava di una libertà vigilata.

Il precettato non poteva uscire di casa prima del levar del sole e doveva ritirarsi all’Avemaria della sera; era obbligato a dedicarsi ad una stabile ed onesta occupazione; non poteva frequentare le persone di “*perduta fama*”, specialmente ladri, precettati e *divietati* in genere; non gli era concesso di uscire dal paese senza “*un previo permesso dell’Autorità politica locale*”; e soprattutto gli era proibito l’ingresso nelle osterie, nelle bettole ed in tutti gli altri luoghi pubblici.

Qualche volta questo limite veniva temperato dal permesso “*di recarsi in osteria soltanto nelle giornate festive per un’ora: dalle ore 12 alle ore 13*”.

Chi non rispettava queste regole veniva condannato all’arresto da uno a tre mesi.

Con la precettazione la società, proibendo di frequentare le osterie e le bettole, ch’erano gli unici luoghi pubblici laici, non direttamente controllati dall’autorità civile ed ecclesiastica, toglieva ad un individuo l’unico seppur ridotto spazio di libertà.

Gli individui litigiosi ed ubriaconi, quelli dediti ai piccoli furti, le prostitute erano i soggetti maggiormente interessati alla precettazione.

Era compito del Parroco segnalare alla Deputazione comunale i possibili precettati e questa poi informava il

commissario distrettuale cui spettava l'autorità del provvedimento.

Se, specie per le donne, era un'impresa ardua trovare lavoro, ecco la Deputazione Comunale interessare il Parroco affinché le desse una mano a "*procacciarsi un'onesta occupazione*".

Trascorsi sei mesi o l'anno di precettazione, se il precettato aveva migliorato il suo comportamento, veniva svincolato dal precetto: naturalmente comprovato da un certificato parrocchiale.²⁶

L'arruolamento forzato

Se le redarguizioni non ottenevano alcun effetto, se il precetto politico era insufficiente a calmare i bollenti spiriti dei giovanotti più riottosi, l'autorità comunale proponeva l'arruolamento forzato. Il servizio militare durava otto anni e la maggior parte delle volte comportava l'allontanamento del paese e il soggiorno in domini dell'impero molto lontani da casa.

Gli arruolati forzatamente erano calcolati a sconto del contingente dei rispettivi comuni nella requisizione successiva.

Anche in questo caso il parere del parroco era decisivo.

²⁶ A.M.M., Sezione "*Polizia*".

Il parroco assistente sociale

In una comunità popolata di miserabili e di analfabeti il parroco rappresentava nei momenti più disperati l'ultima ancora di salvezza.

Ecco don Niccolò Gasparinetti, parroco di Caerano, intercedere per un suo parrocchiano che non può pagare la tassa personale.

Ancora più drammatica la testimonianza del parroco di Nogarè: egli vive gli anni terribili della carestia che flagellò le campagne venete dopo la bufera napoleonica.

Per risolvere una penosa situazione familiare Monsignor Angelo Dalmistro, dottissimo prevosto di Montebelluna, ritiene necessario cacciare dal paese Giambattista Sanson detto Turco, un ubriacone bestemmiatore e violento.²⁷

Ma il parroco era soprattutto **il difensore della famiglia.**

La famiglia era considerata il pilastro della società e la Chiesa, attraverso i suoi ministri, ricorreva ad ogni mezzo in suo possesso per garantirne l'unità.

Un episodio. Nel 1853 Monsignor Brunello, prevosto di Montebelluna, dovette affrontare uno scandalo gravissimo per il suo gregge: Giulia Michielin, sposata

²⁷ A.M.M., Sezione "Polizia". Si rimanda ai documenti originali trascritti in Appendice "Lettera del parroco di Caerano, 19 Gennaio 1816", "Lettera del parroco di Nogarè, 1815" e "Lettera di Mons. Angelo Dalmistro, 25 Maggio 1815".

ad Antonio Bonsembiante, abbandonò il tetto coniugale e andò ad abitare con suo padre.

Il parroco si rivolse all'Amministrazione Comunale perchè obbligasse la donna (anche con la forza) a ritornare da suo marito.

L'Amministrazione intervenne nel senso voluto dal parroco, ma poco dopo Giulia Michielin riprese la fuga e la cosa si ripeté per cinque volte in due mesi.

Diffidata dalla Deputazione la donna dichiarò di essere pronta a ripristinare l'unità familiare a patto che il marito lasciasse la casa paterna perché le cognate la picchiavano.

Come sia finita la storia, dai documenti d'archivio non si capisce. Un particolare balza evidente: l' intrusione decisa del parroco e la sua determinazione a difendere con tutti i mezzi l'unità della famiglia.²⁸

²⁸ A.M.M., Sezione "Polizia", Si rimanda al documento originale trascritto in Appendice "Lettera Mons. Brunello alla Deputazione Comunale, Montebelluna 1853".

VIII

La religione cattolica come fine dell'istruzione.

Per formare sudditi fedeli la garanzia più sicura era che fossero educati fin dai più teneri anni secondo i principi della religione cattolica.

Già nelle Sale di custodia, (le attuali nostre scuole materne), gli esercizi intellettuali raccomandati erano: *le preci quotidiane della mattina, del mezzogiorno e della sera, da farsi in italiano e non in latino, acciò si avvezzino ad elevare con intelligenza la mente a Dio i primi principi di religione da insegnarsi giusta il piccolo catechismo in uso nelle rispettive diocesi: sarebbe utile altresì il condire questi ammaestramenti con qualche notizia affatto elementare di storia Sacra*".

Le circolari governative precisavano che *erano proibite tutte le sciocche fole e cantilene che soglionsi insegnare ai fanciullini dalle donnacciuole; guastano queste la loro mente ed il loro fisico con superstizioni e vani terrori*".

In quanto **all'istruzione pubblica**, essa si divideva in sublime, media ed elementare. La sublime e la media erano a carico dello Stato; l'istruzione elementare era a carico dei Comuni.

Compito principale della scuola elementare era di dare al popolo un'educazione religiosa e morale secondo i principi della religione cattolica e di preparare i giovani capaci alla scuola superiore.

Ogni comune doveva avere almeno una scuola elementare minore per maschi ed una per femmine.

Dal giorno in cui veniva istituita essa diventava obbligatoria per tutti i bambini e le bambine dell'età dai 6 ai 12 anni, che non frequentavano maestri privati a ciò autorizzati.

In caso di contravvenzione i genitori venivano multati di mezza lira per ogni mese di assenza. (Nel 1830 un bracciante agricolo, durante i mesi estivi, guadagnava una lira al giorno con mangiare a suo carico, mezza lira se il pasto di mezzogiorno gli veniva dato dal padrone).

I rapporti privilegiati fra lo Stato e La Chiesa furono ribaditi in occasione del concordato del 1855, in base al quale l'ordinamento scolastico veniva affidato alle autorità religiose. Il Direttore Didattico era quindi il Parroco, e la sovrintendenza provinciale delle scuole spettava ad un Ispettore Supremo Diocesano.

I maestri, nella maggioranza dei casi, soprattutto nelle campagne, appartenevano al clero locale.

Spesso il maestro aveva come collaboratore un assistente. Questi doveva essere ben istruito nella religione, edificante nella chiesa, irreprensibile nei costumi, ed offrire nella sua condotta l'esempio della moralità, e della virtù.

L'anno scolastico iniziava con una santa messa e col *Veni Sancte Spiritus*.

Era prescritto, sotto responsabilità dei maestri, che le lezioni cominciassero e terminassero sempre con la

recita ad alta voce delle orazioni che erano abituali nelle scuole.

Nessuno scolaro poteva essere promosso senza aver dato prove di essere abbastanza istruito in tutte le materie che gli erano state insegnate, e specialmente negli argomenti più importanti della Religione.

L'esame finale cominciava col catechista che interrogava sulla storia sacra e sul Vangelo.

Se il maestro non era sacerdote, era necessaria una dichiarazione legale del catechista, che garantiva l'insegnamento religioso, senza il quale non poteva essere rilasciata l'attestazione dell'esame relativo.²⁹

Nel giudizio finale la Religione era determinante. Ad esempio nella classe I, sezione inferiore : un solo mediocre nella Religione, ovvero nella Lettura toglieva il passaggio di classe. Due soli mediocri nelle materie di minor importanza, non impedivano la promozione se lo scolaro aveva molto bene od in Religione od in Lettura.

Per creare emulazione negli scolari, venivano distribuiti premi ai più meritevoli delle scuole elementari . Si trattava di libri di religione o di morale. Naturalmente approvati dalle Autorità.

La vita di un bambino cattolico era scandita dai suoi doveri religiosi. Nei giorni di domenica e festivi la messa era obbligatoria; *bensì se ne potevano esentare*

²⁹ Guazzo, op. cit., Disp. Aul.25 genn. 1823.

*temporaneamente, dietro richiesta dei genitori, alcuni singoli scolari ove si verificassero importanti motivi.*³⁰

Al pomeriggio di domenica, dopo i santi vesperi, i fanciulli erano chiamati a frequentare il catechismo. Durante le ore fissate per l'istruzione catechistica nelle parrocchie, venivano chiusi tutti gli esercizi pubblici e sospeso qualsiasi spettacolo e divertimento popolare ed ogni luogo di ozioso intrattenimento.

La volontà dell'Imperatore era così interpretata dalle circolari governative: *Tutti i fanciulli che sono trascurati dalle loro famiglie devono essere orientati verso la Chiesa fornendo alle ecclesiastiche Autorità tutta l'assistenza e la cooperazione possibile affinché vengano riuniti nelle chiese.*

La gioventù viveva in un mondo disciplinato, chiuso, nel quale le idee esterne potevano entrare solo dopo aver passato il vaglio delle Autorità Superiori. Era difficile venire a contatto con idee diverse da quelle che si respiravano nel proprio ambiente. Per frequentare una scuola all'estero i sudditi di S.M. avevano bisogno di una dispensa sovrana.³¹

³⁰ Guazzo, op. cit., Dec. Minis. 24 febr. e 11 aprile 1852.

³¹ Guazzo, op. cit., Circ.Gov. L. 2 settembre 1817.

IX

L'ordine, come difesa dello stato, della religione e della morale

Il primo nemico della pace e della tranquillità era il disordine politico. La sua manifestazione più clamorosa era il tumulto. Per prevenire il *tumulto non erano tollerate tutte le dimostrazioni popolari con mire antipolitiche, non erano permesse le feste straordinarie, né le insolite adunanze popolari.*³²

Quali sentimenti, quali passioni fomentavano il tumulto? Il dispregio delle istituzioni, l'eccitamento, l'ostilità e la lotta.

Formare partiti reciprocamente ostili era un delitto punibile con l'arresto da tre a sei mesi.

Nei villaggi di campagna anche un'offesa veniva considerata un tentativo di sovvertire l'ordine pubblico.

“Bortolan Anna il 12 aprile 1848 sopra il Mercato venne offesa nel proprio onore da Callegher Francesco detto Tasan coi nomi di porca, vacca etc. più e più volte proferiti”.

L'Autorità politica ritenne *assolutamente doveroso nelle stringenti attuali circostanze di reprimere tali fatti di licenza che vengono appositamente commessi dai malintenzionati per sovvertire l'ordine pubblico e promuovere confusione e disordine.*³³

³² Guazzo, op. cit., Sovrana Dichiarazione 9 gennaio 1848.

³³ A.M.M., Sezione “Polizia”.

Il disordine morale si manifestava attraverso il malcostume, considerato *il semenzaio dei delitti*. Le cause del malcostume erano l'ozio, il gioco, la crapula. I luoghi che lo favorivano erano: i ridotti, le osterie, i lupanari, i postriboli, e gli incettatori di furti.

Il tempo più propizio al malcostume era la notte. Creata da Dio per offrire agli uomini e agli animali il giusto riposo, la notte era usata dai malintenzionati per commettere ogni sorta di azioni riprovevoli e di delitti.

Di notte le stesse attività lavorative erano limitate, essendo scarsa e costosa l'illuminazione. E poi spostarsi era irto di pericoli. A chi viaggiava era consigliato interrompere il viaggio dopo il calar del sole.

Da settembre a febbraio gli alberghi restavano aperti fino alle nove di sera, negli altri mesi, fino alle dieci.

Il buio era un grande avversario della moralità. Dopo il suono dell'Ave Maria le chiese venivano chiuse. Le Autorità non vedevano di buon occhio neppure le prediche o le messe notturne che favorivano libertini amoreggiamenti.

I giovani che vagabondavano di notte per il paese, e disturbavano la quiete con i loro schiamazzi, erano soggetti da precettare.

L'altro grande nemico della moralità era la promiscuità. La famiglia, la scuola, la Chiesa, il Governo erano tutti alleati nella santa crociata per tenere ben separati i due sessi.

Le circolari governative raccomandavano ai fanciulli:
*"Se dovete passare per la campagna, accompagnatevi
fanciulli con fanciulli e ragazze con ragazze"*.

*Quando vi è permesso di giocare, giuocate segretati,
fanciulli con fanciulli, ragazze con ragazze"*.

Nelle scuole non c'erano scolaresche miste e se non
c'erano aule a sufficienza dovevano essere usate dai
maschi e dalle femmine in orari diversi.

Ai padroni veniva vivamente raccomandato di
controllare la separazione dei domestici maschi dalle
femmine. Per tutti, bambini e servi, era vivamente
raccomandato lo studio della dottrina cristiana.

Laddove maschi e femmine si potevano incontrare, al
di fuori dell'ambiente familiare, era opportuno
esercitare un severo controllo.

Soprattutto nel divertimento la promiscuità era vista
con molto sospetto.

Le feste da ballo entravano nella sfera dei divertimenti
che servivano all'onesta ricreazione della popolazione.
Ma siccome si svolgevano in un'atmosfera di
necessaria e pericolosa promiscuità, esigevano la
sorveglianza della polizia.

Le feste da ballo si distinguevano in pubbliche e
private. Le prime erano a pagamento e aperte a tutti;
alle seconde potevano partecipare solo le persone
invitate.

Il Governo stabiliva quando erano proibite le musiche
per ballare ed i balli tanto pubblici che privati: *durante
tutto l'Avvento, e nei giorni seguenti fino alla festività*

dell'Epifania inclusa, durante tutta la Quaresima fino alla prima domenica dopo Pasqua, ed inoltre in tutti i giorni di magro prescritti dalla Chiesa, e nei giorni di Venerdì e Sabato".³⁴

Erano inoltre proibiti i balli, i teatri nelle quattro Tempora, nelle vigilie delle Feste grandi dell'anno, nella domenica di Pentecoste, nella festa del Corpus Domini, e nelle feste dell'Annunciazione e della Natività della Beata Vergine.

In particolare durante la quaresima le feste da ballo, sia pubbliche che private, erano proibite *"dovendo quei giorni essere dedicati alla santificazione delle anime, e non al bagordo, ed al sollazzo, essendo questa espressa volontà di Sua Maestà"*.³⁵

Il Governo stabiliva l'orario per ballare.

Sia le feste da ballo pubbliche che quelle private potevano cominciare un'ora dopo la fine delle sacre funzioni vespertine (il ballo non doveva essere una scusa per non andare in chiesa!) e non potevano protrarsi oltre la mezzanotte nelle città provinciali e nelle residenza del Governo, e non oltre le dieci nelle altre.

I Balli in maschera potevano essere organizzati solo nella città di Vienna e nelle città capoluogo di provincia.

Sui luoghi dove si potevano organizzare feste da ballo a pagamento c'erano regole molto dettagliate e restrittive.

³⁴ Guazzo, op. cit., Sovrana ris. 19 agosto 1826.

³⁵ Guazzo, op. cit., Circ.Gov.8 giugno 1819.

Era proibito ballare nei locali pubblici. e durante la festa era vietato qualsiasi consumo di cibi, di vini e di liquori spiritosi.

Le sale destinate al ballo dovevano essere al piano terreno ed avere un solo ingresso, sempre aperto. Non dovevano avere nessuna porta che mettesse in comunicazione con altre stanze interne. E dovevano essere ben illuminate.

Abbiamo già notato che nei villaggi di campagna l'osteria era l'unico luogo laico, non direttamente controllato dalle Autorità. Riscaldato dal vino il contadino o l'artigiano si lasciavano andare a bestemmie, insulti, risse.

Chi poteva garantire che il bettoliere fosse fidato e affidabile nel far rispettare l'orario, i regolamenti sul consumo dei cibi grassi, sulla chiusura durante la santa messa e i vesperi festivi? Come sempre: il parroco. Infatti per ottenere la licenza ci voleva il suo benestare. Il periodo più insidioso per i bagordi ed i disordini era ovviamente il carnevale. Le maschere inoltre rappresentavano una ghiotta occasione per mancare di rispetto alle istituzioni. I regolamenti erano molto puntigliosi. Le maschere non potevano radunarsi in più di dieci: *non dovevano essere clamorose, né presentare emblemi offendenti la Religione, la decenza, le Nazioni, alcun Corpo Pubblico, qualsiasi Istituto, né dovevano permettersi alcun discorso lesivo e deridente gl'indicati oggetti*".

L'altro luogo denso di pericoli era il teatro.

Le Autorità erano consapevoli che il teatro *può educare o corrompere; infondere nobili e virtuose tendenze, o spargere nei cuori i germi del vizio e quelli della ribellione.*

Le rappresentazioni teatrali erano sotto la ispezione e vigilanza dell'autorità politica locale, che assisteva ad ogni manifestazione in luogo distinto.

In caso di tumulti o disordini, essa poteva sospendere o far cessare la rappresentazione, e far sgomberare il teatro; e se il disordine procedeva dava colpa dell'impresario che era obbligato a restituire il prezzo di entrata.

Il pericolo delle rappresentazioni teatrali era aggravato dal fatto che *sono maneggiate da soggetti che avidissimi come sono d'applauso cercano adattarsi all'umore ed al genio della moltitudine senza scrupolarizzare sempre sui mezzi .*

Il rispetto alla religione esige la maggiore precauzione nell'ammettere le rappresentanze sacre. Venivano proibite quelle nelle quali contro ogni decenza interveniva un personaggio ridicolo, o che per la viltà dello stile e delle idee non corrispondevano alla sublimità del soggetto sacro .

Erano pure escluse quelle in cui con marcata malignità si mettevano in ridicolo persone viventi e conosciute nel paese, in cui si faceva la rappresentazione. Quelle troppo feroci e sanguinarie. Quelle in cui erano presi di mira il trono, la dignità reale, ed i diritti del sovrano.

Per questo motivo non veniva ammessa nessuna opera teatrale nella quali non ci fossero scene di un re buono e giusto, che controbilanciasse la cattiva impressione di un re malvagio.

A volte si poteva accordare il permesso di stampare opere *per la celebrità o poetica loro bellezza*, ma che la prudenza non permetteva di rappresentare sul teatro.

Era proibito il nominare sulle scene l'Augusto Sovrano o qualcuno dell'Imperiale Famiglia, eccetto ove si trattasse di una rappresentazione straordinaria in loro onore e coll'ordine ed assenso diretto del Governo. L'uniforme di S.M. doveva essere rispettata anche sul teatro, e quindi non si ammettevano personaggi rappresentanti militari austriaci se non in pezzi, che servissero a far maggiormente risaltare le loro gloria

Lo stesso doveva intendersi degli abiti sacerdotali della religione dominante.

Restavano pure proibiti i pezzi, in cui fossero indecentemente trattati li Governi, e le persone dei viventi sovrani alleati o neutrali .

Siccome l'auditorio era composto di persone di ogni ceto, bastava un piccolo numero di maligni per far nascere uno schiamazzo nella moltitudine sopra un passo equivoco e per farvi delle clamorose allusioni contrarie al Governo ed alle provvidenze che da quelle emanano.

Erano quindi *attentamente spiati e cancellati dalla polizia quei passi, che potevano far nascere simili inconvenienti.*

Il grande nemico che il Governo, la Chiesa, la Polizia e tutte le Pubbliche Autorità combattevano era l'oscenità. Purtroppo l'esperienza insegnava che venivano rappresentate sulla scena delle situazioni tanto oscene per sé, benché dalla bocca dei personaggi non uscissero parole riprovevoli. La scena riusciva *indecentissima* nel momento della rappresentazione a causa dei gesti e dei lazzi compiuti dagli attori comici.

Anche nei balli la polizia non era in grado di esercitare preventivamente la sua sorveglianza, perché i programmi erano generalmente *oscuri e incompleti*. E anche nei casi in cui erano *chiari e dettagliatissimi*, non era possibile indovinare la forza e la libertà che i ballerini avrebbero adoperato nei gesti.

Era quindi necessario che un commissario di polizia assistesse alla prova d'ogni pezzo nuovo, e dopo ogni rappresentazione, per censurare ogni dettaglio che nell'esecuzione si rivelasse equivoco. Era un'incombenza della polizia sorvegliare sugli attori e i ballerini anche sui loro gesti ed sull'indecenza dei loro vestiti.

I manoscritti ed i testi stampati di pezzi teatrali, approvati con un dato nome, ai capocomici non era lecito cambiarli senza preventivo assenso della polizia.

Il *punctum dolens* erano le commedie a soggetto. La loro circolazione era ormai limitata alle marionette ed ai teatri dei burattini. Ma il Governo avrebbe voluto abolirle. La grande preoccupazione nasceva dal fatto

che non solo la polizia non sa quello che verrà detto, ma non lo sa nemmeno l'attore.

Le Autorità non vedevano di buon occhio le rappresentazioni in cui erano coinvolti attori minorenni. Recitare era un pericolo per la loro educazione religiosa e morale.

Nei collegi e nelle Case di educazione erano tuttavia permesse le recite nella quali *agiscono soltanto gli alunni del collegio e non vi intervengono che persone invitate dal capo dell'istituto d'accordo col sorvegliante governativo.* Restava inteso che nella scelta della rappresentazione, da farsi sempre sotto la dipendenza dello stesso sorvegliante governativo, si doveva avere *il più scrupoloso riguardo alla moralità del soggetto, alla castigatezza dell'esposizione, ed all'età degli alunni che vi prendono parte.*³⁶

³⁶

Guazzo, op. cit., Disp.Minis.26 settembre1856.

X

La metafora degli esposti

Il controllo delle nascite non era una pratica diffusa, in compenso i genitori che non desideravano o non erano in grado di mantenere i figli, li abbandonavano sulle porte delle chiese o li affidavano alla ruota³⁷.

In tutto l'Impero (esclusa Ungheria e Transilvania) le Case per esposti erano 33, una in ognuno dei maggiori Domini; la Moravia ne aveva 2, Dalmazia 4, Lombardia 12, il Veneto 7.

Nel 1849 il numero degli esposti tenuti in casa fu 28.000, di cui 8.669 in Vienna, 7.172 in Lombardia, 2.562 in Veneto.

Altissima era la percentuale della mortalità.

La mortalità complessiva dei tenuti in casa fu di 3.430, dei quali 834 appartenevano a Vienna, 967 a Lombardia, 65 al Veneto.

Degli esposti dati fuori ad allevare, tutto l'Impero ne contava 81.466, di cui 22.227 Vienna, 22.899 Lombardia, 10.642 Veneto. La mortalità complessiva dei dati fuori fu di 11.377, dei quali 5.321 a Vienna, 2.143 a Lombardia, 486 alla Venezia.

³⁷ La "Ruota" o "Rota" era una sorta di porticina, posizionata soprattutto agli ingressi di alcuni monasteri od ospedali, dentro la quale le madri potevano abbandonare i neonati sicure che le monache si sarebbero prese cura dell'esposto. Oggi si possono trovare nelle città delle vie chiamate "della Rota" proprio a ricordo ed indicazione che lì, in passato, si trovava la ruota degli esposti.

I regolamenti che disciplinavano la vita dei bambini esposti appaiono emblematici della cultura e della ideologia asburgica.

Il bambino abbandonato dai genitori (più spesso da una madre nubile) veniva affidato in pratica allo Stato. E lo Stato aveva la possibilità di forgiarlo a sua immagine e somiglianza in modo di creare il futuro suddito: sano, cattolico, ubbidiente e lavoratore.

Un proverbio veneto riassumeva le qualità di un fidanzato ideale in questo modo: *ch'el sie san, ch'el apie un pan, ch'el sie cristian.*(*che sia sano, che abbia un pane, cioè un lavoro, che sia cristiano*).

Erano gli ideali delle circolari governative a proposito degli esposti.

Il futuro. L'avvenire di un esposto era già scritto al momento del suo ingresso nella Casa.

Il fanciullo uscirà dall'Ospizio per essere collocato altrove o come artigiano o come servitore, o per apprendere qualche arte o mestiere.

La vigilanza. *Gli esposti dal momento in cui escono dagli Ospizi, fino a che giungono all'età di anni 21 sono sotto la speciale vigilanza della Polizia.*

La religione. *La religione degli esposti è la cattolica apostolica romana.*

Le balie. *Le balie, munite di regolare fede del parroco, vidimata dalla Deputazione, vengono dalla campagna.*

L'ispettrice. *L'ispettrice deve, col mezzo anche della sua assistente, che sarà la custode dei figli a pane, vigilare onde il contegno delle balie nelle sale sia*

decente e morigerato; che non tengano discorsi alle finestre con estranei; che non cantino, schiamazzino, gridino importunemente; e che adempiano in fine i doveri di religione.

L'allattamento. *L'ispettrice nella distribuzione dei bambini al petto delle balie agirà con tutta imparzialità, lasciando ad ogni nutrice il fanciullo ad essa affidato, sino a che egli deve sortire per la campagna.*

Sarà sua cura costante di procurare, col maggior sentimento di umanità e di tenerezza materna, che i bambini siano tenuti e governati con amore e sollecitudine, nonché di denunziar tosto alla Direzione se qualche balia negasse ad alcuno di essi il necessario nutrimento; come pure è suo dovere d'invigilare senza intermissione perché i letti e tutto ciò che li compongono, la biancheria ed il vestito dei bambini siano netti, le fascie che li avvolgono non troppo assettate, e i pannolini non troppo avviluppati, facendone anche sfasciare alcuni, onde accertarsi, sentendoli piangere, della mondezzezza del loro corpo.

Resta del pari proibito l'usar dolci o narcotici onde procurare la quiete ed il sonno ai bambini senza l'espresso consiglio del medico o del chirurgo, e nella forma diversa da quella da essi prescritta; così pure il lasciare i bambini di troppo giacenti a letto, il portarli con la testa penzolone, o l' esporli nella fredda stagione al pericolo di contrarre costipazioni, recandoli fuori della stanza del baliatico in giro per l'Istituto.

L'affidamento. *Non essendo l'Istituto destinato a trattenere presso di sé i bambini, ma bensì a convenientemente collocarli presso nutrici di campagna, sarà dovere della ispettrice di render noto al direttore il numero degli esistenti nel baliatico, ond'egli possa ordinare il licenziamento di quelli sani e vaccinati che stimerà opportuno, dietro la riferita del chirurgo della Casa.*

Le figlie maggiori. *Tosto che un'esposta giunge al compimento dell'anno settimo di età ella esce dal riparto dei figli così detti da pane, per entrare in quello delle figlie maggiori.*

Questo riparto viene presieduto da una priora.

La priora. *La priora non potrà mai allontanarsi dall'Istituto senza il permesso del direttore; ottenuto il quale, si allontanerà in compagnia di una o di due fra le più diligenti figlie del luogo alternativamente scegliendo ora l'una ed ora l'altra, sentito prima il direttore: né potrà rimanere fuori dell'Istituto dopo il tramonto del sole; come pure non dovrà lasciar sole le dette figlie in qualche officina o famiglia, per qualunque siasi motivo, essendo obbligata a tenerle sempre appresso di sé ben custodite.*

Vita quotidiana. *Al primo suono del campanello alla mattina la capo-sala dovrà alzarsi, e con essa tutte le altre ricoverate. Vestite e racconciate nei capelli, dovranno tutte togliere dal proprio letto le coperte e le lenzuola, alzare il materasso, ed aprire le finestre, perché tanto il locale che i letti abbiano la necessaria*

ventilazione. Ciò seguito, sortiranno dal dormitorio per ben mondarsi le mani e la faccia, e passare in seguito, sempre in silenzio, alla recita delle preci ed ascoltare la messa, terminata la quale rientreranno nel dormitorio per rassettare i letti.

I lavori. *La priora dirigerà e sorveglierà i lavori nei quali verranno addestrate le figlie della casa, e saranno i seguenti: filatura di canapa, aggucchiera, tessitura, sartoria, cucire, stirare ed inamidare la biancheria. Questi lavori si eseguiranno in altrettante scuole presiedute da una maestra che sarà figlia della Casa, e dipendente della priora.*

Alla priora viene caldamente raccomandato di bene addestrare le figlie nei detti lavori, ed in particolare nel cucire e sartorare: e quest'ultimo non tanto per cucire e tagliare abiti nuovi, quanto per rappezzarli con tutta diligenza ed economia benché vecchi: istruzioni che potranno tornare molto utili alle dette figlie, sortite che saranno dall'Istituto.

Compenso. *La priora verserà di mese in mese regolarmente nella cassa dell' Istituto il prodotto dei lavori; ed ogni semestre il contabile, sulla base del registro della priora, istituirà la divisione, dopo averne però detratte le spese sostenute per l'acquisto del refe, degli aghi, delle cordelle di altri oggetti occorrenti al lavoro; il rimanente verrà ripartito fra l'Istituto, le allieve e le maestre nella seguente maniera: A favore dell'Istituto, ogni 100 parti, n. 40. Alle figlie che si sono prestate al lavoro n. 30 . Fra quest'ultime la*

divisione viene determinata così: che doppio sia il profitto della maestra in relazione a ciascuna sotto-maestra dipendente dalla stessa.

Legge di uniformità: il vestito. *Dovendo essere invariabili ed uniformi la forma e la qualità del vestito per tutte le ricoverate, sarà obbligo della priora d'invigilare affinché né capricciose attillature, né estranei abbigliamenti vengano dalle stesse introdotti, essendo assolutamente proibito ogni distinzione tanto nel vestito, quanto nell'acconciatura dei capelli. Alle sole maestre, sarà permesso una distinzione; limitata però al solo fazzoletto di spalle, che non potrà anche questo non essere uniforme fra tutte le stesse, né indossato senza l'espressa permissione della priora.*

Tanto le maestre che le sotto-maestre, le quali non sono che figlie adulte della Casa, devono sottostare alla legge d'uniformità come tutte le altre.

Istruzione delle esposte. *Ogni giorno meno i festivi, in un'ora determinata concorreranno le figlie alla scuola elementare divise per camerate, parte nella mattina, altre nel dopo pranzo. La priora dovrà osservare attentamente che le maestre, le quali sono da essa dipendenti, eseguiscano a puntino gli obblighi ad esse devoluti, visitando non solo assiduamente le scuole e i luoghi di ricreazione, ma ben anco i dormitori, singolarmente nell'ora che le figlie si alzano dal letto, perché esse debbano praticare nel vestirsi la necessaria decenza e sollecitudine, nonché il resto di quanto viene prescritto dal disciplinare.*

Punizioni. *La priora per difetti non gravi richiamerà al dovere le ricoverate la prima volta amorevolmente; nel caso di recidiva, con qualche mortificazione maggiore, vale a dire col trattenerle ad esse la colazione e la cena, che saranno dispensate alle buone; e nei casi più gravi con più rigore, cioè chiudendole nella camera di correzione. In quest'ultimo caso però ne sarà avvertito il direttore, al quale solo spetta il determinare la durata di una tal pena, ed anche l'aggravarla col digiuno.*

Visite. *Ogniqualevolta si rendesse necessario nell'istituto l'intervento del cappellano per la spirituale assistenza di alcuna fra le ricoverate giacenti a letto per malattia, la priora è obbligata d'invitarlo col suono del campanello a ciò destinato, di accoglierlo alla porta d'ingresso dell'Istituto, di accompagnarlo alla camera della paziente, e poscia ricondurlo alla porta di sortita, chiudendola a chiave, che dovrà sempre da lei essere custodita. Così pure sarà obbligata di fare ogni comparsa nell'Istituto sì del medico che del chirurgo i quali nelle loro visite alle ammalate dovranno essere sempre scortati da essa fino alla loro partenza.*

In ogni caso che la priora non potesse per plausibile motivo prestar l'opera sua nella esecuzione di quanto superiormente le si prescrive, dovrà sempre farsi rappresentare dalla più savia ed attempata maestra.

La chiave. *La priora riceverà ogni sera dalla portinaia dell'Istituto la chiave della porta d'ingresso, dovrà*

*custodirla, riconsegnandola alla stessa nella mattina seguente.*³⁸

³⁸ Guazzo, op. cit., “Regolamento disciplinare-economico dell’istituto degli esposti di Venezia, che deve servire di regola per le discipline e per l’economia anche delle altre case degli Esposti sparse per la Provincia”.

XI

Il modello delle circolari e la realtà della periferia

Se in Kafka il mondo burocratico diventerà l'emblema dell'incomunicabilità tra uomo e uomo e soprattutto tra uomo e Dio, quello che colpisce in un piccolo centro periferico dell'impero è la incomunicabilità tra il mondo ideale descritto dalle circolari e la vita concreta. Consideriamo Montebelluna, in provincia di Treviso. All'ingresso delle armate austriache nel 1814 contava 5000 abitanti, la maggioranza dei quali lavoratori della terra; braccianti o fittavoli.

L'industria era ai suoi primi passi, tre filande davano lavoro ad una trentina di donne per circa due mesi.

Nel 1816 un abitante su cinque era affetto da pellagra e nel decennio 1845-1854 un bambino su due, che nasceva d'inverno, moriva entro il primo anno di vita.

Nelle grandi città del Lombardo Veneto la vita ferveva di novità: là si agitavano le idee liberali, si applaudiva Verdi, si reclamava la costituzione, si lottava per l'indipendenza d'Italia.

Nei piccoli centri come Montebelluna l'esperienza aveva condotto i contadini alle stesse conclusioni dell'Ecclesiaste: il sole sorge, il sole tramonta; padrone che va, padrone che viene; nulla di nuovo sotto il sole.

La mentalità del contadino era forgiata dal suo rapporto costante e profondo con la natura. E la natura non conosce, in tempi brevi, evoluzione o progresso; ma

solo il divenire ciclico, il mutare del giorno e della notte e delle stagioni.

La novità, molla e catalizzatore della società industriale, era quasi assente; le innovazioni tecnologiche molto diluite nel tempo. L'abitudine aveva istillato nel contadino la convinzione che il modo di lavorare da lui praticato fosse l'unico possibile, quindi immodificabile.

Biblioteche, teatri, spettacoli? Nulla. All'inizio del secolo interpellati dal Prefetto sulle necessità più urgenti da soddisfare, le Autorità locali risposero: un nuovo carcere più spazioso. (I furti campestri erano una vera piaga sociale).

In compenso c'era un bellissimo duomo dotato di un prezioso organo Callido, in cui officiavano dieci sacerdoti insieme a monsignor Prevosto; e c'erano quarantotto esercizi pubblici: nove osterie, trentuno bettole, sette caffè e rivendite di liquori. L'unico divertimento, a carnevale, era costituito da quattro salti in osteria.

Com'era lontano il mondo ameno e spensierato di Vienna inondata dalle note spumeggianti di Strauss.

Le basi della legittimità e del potere erano le consuetudini più che il diritto. Le tradizioni si erano trasformate in natura immutabile della società. Qualche volta anche contro il diritto.

L' uso delle case degli esposti. Benché il governo austriaco avesse stabilito che le Case degli Esposti

«erano destinate a ricevere tali figli di genitori sconosciuti, e da essi celatamente esposti» non era infrequente il caso di madri che spedivano a Treviso i loro figli illegittimi.

«E' accaduto di rilevare che in qualche luogo di codesta diocesi e provincia il Parroco, mosso forse dal timore che la prole presso la madre, divenuta tale per commercio illegittimo, possa recare in molta parte dei Parrocchiani uno scandalo grave, e quindi dar forse motivo ed esempio a qualche nuova scostumatezza, non solo ha eccitato ma, per così dire, anche obbligato la madre stessa, i di lei genitori e la famiglia a mandare il neonato alla Casa degli Esposti, asserendo che tali Istituti sono destinati e fondati per ricevere indistintamente tutti i figli illegittimi ».³⁹

I tentativi di combattere simili abusi che impedivano un eventuale ravvedimento della madre e gravavano sul bilancio dello Stato, non ottennero risultati apprezzabili. A metà del secolo la consuetudine era sempre la stessa.

«Tocchetto Giosuè di Montebelluna e da Busta permessante Militare per commercio illegittimo da qualche tempo mantenuto con Teresa Quaglioto... venne la mattina 9 corrente padre di una figlia, che colle norme di metodo, venne avviata alla Casa Centrale degli Esposti in Treviso».⁴⁰

³⁹ Guazzo, op. cit., Circolare Governativa 27 luglio 1832, Vol. 8, p. 512.

⁴⁰ A.M.M, Sezione "Polizia" 1858, Lettera della Deputazione Comunale di Altivole alla Deputazione Comunale di Montebelluna, 14 ottobre 1858.

L'istruzione elementare. L'incomprensione tra il mondo illuminato delle circolari e la periferia era notevole a proposito dell'istruzione.

L'istruzione elementare, abbiamo visto, era obbligatoria sia per i maschi che per le femmine. Le buone intenzioni del Governo Centrale non erano condivise dalle autorità locali e meno che meno dalla popolazione.

Le scuole erano poche, frequentate dai maschi ed anche da questi soprattutto nei mesi invernali. All'inizio della primavera i figli dei contadini sostituivano la penna ed i quaderni con la zappa e il rastrello.

Nel 1833 a Montebelluna su 398 bambini maschi "*atti alla scuola*", solo 273 iniziarono l'anno scolastico; ai primi di marzo il loro numero si ridusse a 187.

Nelle loro relazioni annuali i maestri scrivevano: "*Alla vastità della Comune, ed alle occupazioni campestri cui si dedicano i fanciulli appartenenti alle villiche famiglie nel tempo estivo può attribuirsi il motivo della differenza*".⁴¹

In principio funzionavano le due prime classi delle elementari, poi si aggiunse la terza. Nella stessa aula potevano trovarsi bambini di 5-6 anni e quasi giovanotti di 14-15 col primo pelo. Le scolaresche numerosissime arrivavano anche a 70 alunni

⁴¹ Guazzo, Op. Cit., Istruzione Pubblica 1833, Stato delle scuole elementari minori.

Se un certo numero di maschi succhiava in qualche modo il nettare della cultura, le femmine ne erano escluse totalmente.

Le reiterate sollecitazioni governative sui *"vantaggi di diffondere fra le fanciulle l' elementare istruzione"* andarono regolarmente disattese.

La provincia di Treviso appariva la più retrograda del Veneto. A metà del secolo contro 231 scuole maschili ne esistevano solo 5 femminili con 234 maestri e assistenti per maschi e 5 maestre per le femmine. A Venezia invece le scuole femminili erano 18, a Udine 17, a Padova 14, a Rovigo 14, a Belluno 11.

A Montebelluna la scuola femminile fu sempre osteggiata.

Come risposta a una Ordinanza Delegatizia del 1835 la Deputazione Comunale rispondeva che *"la maggior parte della Popolazione è composta di lavoratori della campagna e poveri artisti (artigiani), e gli altri abitanti assai pochi, per i quali sarebbe forse necessaria una educazione alle proprie figlie disperse per il comune, e quandanche si ritrovasse opportuno d'istituire un locale, non lascerebbero al certo girovagare le loro figlie tutto giorno per le contrade"*.⁴²

Per veder entrare le bambine a scuola, Montebelluna dovrà attendere l'anno scolastico 1869-1870.

⁴² Guazzo, Op. Cit., Istruzione Pubblica 1835, Lettera della Deputazione Comunale al Commissariato Distrettuale, 23 Maggio 1835.

La beneficenza punto d'incontro fra il Potere e i Sudditi

Il vero terreno sul quale Imperatore, Governo, possidenti e popolo s'incontravano era la beneficenza. Il mondo era quello che era: c'erano ricchi e poveri, ma con il buon cuore, stimolato dai sentimenti della religione i più fortunati potevano venire in soccorso dei più disgraziati.

Quando il 20 aprile 1816 Sua Maestà Francesco I «onorò della sua presenza» il comune di Montebelluna, i possidenti furono invitati a distribuire ai poveri grano e denaro, adempiendo in tal modo «*non solo alli doveri verso l'umanità languente che reclama a tutto diritto li caritatevoli possibili sforzi della pietà*» ma anche per offrire una prova «*dei sentimenti uniformi a quelli del l'Ottimo Augustissimo Sovrano che versa tante beneficenze col più affettuoso paterno affetto sopra gli amatissimi suoi figli e sudditi*».

Una delle prime sollecitudini del graziosissimo Sovrano sarebbe stata quella «*di riconoscere il risultato delle questue e largizioni volontarie, che a favore degli indigenti si saranno verificate*».⁴³

In tal modo, la beneficenza dei possidenti montebellunesi risultava un'emanazione e un riflesso di quella ben più grande dell'imperatore cui i fedeli

⁴³ A.M.M., Polizia 1816, Lettera del Cancelliere distrettuale al Podestà di Montebelluna.

sudditi si sarebbero sentiti ancor più legati da viva e imperitura gratitudine.

Nel 1854 Francesco I sposò Sissi-Elisabetta. In tutto l'impero furono organizzati numerosi festeggiamenti. E nell'occasione vennero distribuiti sacchi di farina ai poveri, e alcune doti a fanciulle nubili maritande.

La beneficenza rappresentava il modello ideologico in cui si trovavano perfettamente d'accordo la dottrina sociale della Chiesa e la politica paternalistica del Governo. In ogni comune esisteva una Congregazione di beneficenza che era presieduta dal parroco. Un'ulteriore conferma della centralità di questa figura nella vita delle piccole comunità.

L'integralismo: una necessità

La teoria dei due poteri ossia della doppia appartenenza dei cittadini, da un lato allo Stato, dall'altra al Regno di Dio è stata la grande novità del cristianesimo.

Questo dualismo, fondato sul "date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio", ha rappresentato uno strumento di critica costante nei confronti di ogni tentativo di sacralizzazione del potere, in particolare di quei tentativi che utilizzano il giuramento come vincolo sacrale.

La dialettica Stato- Chiesa ha così aperto nella storia dell'occidente quegli spazi di libertà che ne costituiscono il suo tratto più tipico rispetto ad altre tradizioni.

Certo il ruolo del cristianesimo non è stato affatto univoco (Giovanni Prodi parla non a caso di "*sostanziale ambiguità*" del cristianesimo nei confronti della politica e del potere) ma intendendo "ambiguità" in senso strutturale e non valutativo, dove la " doppia appartenenza" non è affatto unità pacificata, ma tensione dialettica, conflitto irrisolto da ogni sistemazione razionale definitiva così come da ogni concordato.

Nell'Austria asburgica non mancavano le discussioni sulla divisione dei poteri. Queste divennero particolarmente accese dopo le rivoluzioni del 1848.

Cito alcune considerazioni estrapolate dal Rapporto del Ministero del Culto e dell'Istruzione conte Thun sulla

pratiche fatte coi vescovi cattolici per regolare gli affari ecclesiastici.

Vi è anzitutto una preliminare considerazione dell'importanza fondamentale della religione nella sopravvivenza degli Stati:

Quei popoli e quegli Stati ove le convinzioni religiose hanno perduto il loro potere sugli animi, vanno incontro ad uno stato di dissoluzione interna. Ma finché hanno questo potere, le cose ecclesiastiche esercitano una influenza molteplice, penetrante ed irresistibile sulla vita civile.

Segue una constatazione:

Lo Stato e la Chiesa hanno a fare colle stesse persone. La Chiesa tende a dare una norma alla coscienza coll'influenza della religione. Il potere dello Stato ha ricevuto il grave ufficio di tutelare l'ordine legale, ove occorra, anche coll'uso dei mezzi coattivi esterni. Se però le leggi non sono soccorse dal sentimento del dovere in chi le deve eseguire, la loro forza è indebolita. D'altra parte la Chiesa ha bisogno anche di mezzi esterni che la soccorrano nella sua azione, e per potere avere questa e conservarla, domanda la protezione del potere dello Stato. Lo Stato e la Chiesa vengono adunque a toccarsi da ogni parte l'uno coll'altra.

L'integralismo appare una necessità

L'integralismo religioso appare una necessità. Non si disconosce l'esistenza di un dibattito sulla separazione dei poteri

Nei momenti del fermento s'udirono da diverse parti voci, che, con intenzioni pienamente opposte, domandavano la separazione dello Stato dalla Chiesa, e queste voci non tacciono ancora del tutto.

Si ammette che in alcuni paesi tale separazione esiste.

V'hanno egli è vero paesi, nei quali sussiste una collegamento regolare soltanto tra la Chiesa ed i Comuni, ma non tra la Chiesa ed il Governo, ove anzi essi vengono accuratamente tenuti separati; non mancano propugnatori di questa istituzione, quantunque non abbia in alcun luogo resistito alla prova della storia che conta per secoli. In ogni caso però essa sta in una contraddizione tale collo sviluppo storico, e collo stato di cose esistente nell' Austria, che ne sarebbe impossibile l'esecuzione.

Si ricorda che in Austria esiste la libertà religiosa:

La patente del 4 marzo 1849, nel § 2, garantì ad ogni Chiesa e Società religiosa il diritto di regolare ed amministrare da sé le cose sue, e quello del pubblico esercizio comune della religione. Con ciò era stabilito per legge che il Governo dello Stato riconosceva le Chiese e le Società religiose per tali, e le avrebbe protette.

I vescovi rimarcano che la Chiesa cattolica non può essere trattata come una qualsiasi confessione religiosa. Essa ha ricevuto da Dio i principi della propria Costituzione e non può arbitrariamente cambiarli.

La Chiesa cattolica s'appoggia al saldo fondamento della persuasione di aver ricevuto, per mezzo di rilevanza divina, non solo la sua dottrina di fede e di morale, ma eziandio i principii fondamentali della propria Costituzione: quindi non può, come le altre Società, cangiare arbitrariamente le proprie leggi. Ogni potere dello Stato adunque che desidera un accordo sulle proprie relazioni colla Chiesa cattolica, deve riconoscere quelle leggi, ed il governo di Vostra Maestà non ha mai disconosciuta questa necessità.

La nomina dei vescovi

I vescovi riconoscono il diritto che l'Imperatore ha di nominare i vescovi, ma suggeriscono l'opportunità che il monarca non lo eserciti senza consultare il parere dei vescovi cattolici.

I vescovi adunati, nel loro memoriale del 30 maggio a. p., hanno dichiarato: "che essi rispettano tutti i diritti, che il potere civile può pretendere verso la Chiesa, tanto quelli che scaturiscono dalla natura del potere civile, quanto anche li altri che il Monarca ha acquistato in forza di titoli speciali. Fedeli a questa dichiarazione, riconoscono anche il sovrano diritto di indicare la persona dall'innalzarsi all'episcopato;

tuttavia ritengono per fermo che questo diritto debba essere considerato, come puramente personale, e si credono stimolati dalla relazione politica a fare la seguente rispettosissima, ma urgente preghiera, che V. M. voglia dichiararsi pronta a non esercitare il suaccennato diritto senza avere sentito il parere dei vescovi cattolici, e di non preferire in ciò i vescovi della provincia ecclesiastica, cui appartiene la sede vacante.”

I vescovi sottolineano il particolare rapporto personale che da tempo immemorabile esiste fra la Chiesa e l'Imperatore d'Austria.

*“Questo importante diritto dipende incontrastabilmente dalle relazioni personali, in cui il principe cattolico sta colla Chiesa cattolica; poiché non fu in nessun tempo, né in nessun luogo riconosciuto in un principe non cattolico”.*⁴⁴

⁴⁴ Guazzo, Op. Cit., Rapp. Minis. 7 aprile 1850, e Sov. Ris. 18 aprile 1850.

APPENDICE-DOCUMENTI

1- Insediamento di un vescovo

Io...confesso pubblicamente con questa lettera e faccio noto ad ognuno che sua Maestà imperiale reale apostolica Francesco I. per grazia di Dio Imperatore d'Austria, re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, di Lombardia, Venezia, Della Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria, Illirio, Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carnioal, Stesia superiore ed inferiore, Gran principe Transilvania, Marchese della Moravia, Conte principesco di Asburgo, e del Tirolo ecc..., nostro graziosissimo signore, per particolare grazia e sovrano suo benigno motu proprio avendomi graziosamente nominato vescovo...mi ha concesso questo vescovado insieme a tutte le sue rendite, usufrutti ragioni e diritti e ne ha fatta estendere la lettera di presentazione avendo pur degnamente comandato che mi sia consegnato con regolare inventario il possesso di detto vescovado con tutte le sue appartenenze, così io prometto a sua maestà Imperiale e reale apostolica, in tutta sommissione scientemente ed in vigore di questa lettera di volermi contenere nell'amministrazione spirituale e temporale del suddetto vescovado e nell'ampliamento del ministero Vescovile, conforme alla nostra antica, vera, e santa cattolica religione ed anche secondo ordine ed uso della Santa chiesa Cristiana e Romana universale di non lasciare o cambiare cosa veruna de redditi beni , rendite, usufrutti del vescovato com'esso mi viene consegnato senza saputa ed assenso di sua M.I.R.A. ma per quanto mi sarà possibile anzi di riunire ciò che prima fosse stato sottratto o tolto, e di mantenere anche la residenza episcopale, e di tutti

gli altri beni appartenenti in essere ordinato ed in buono stato di fabbrica, di trattare i suddetti secondo le leggi del paese, di pagar esattamente le imposte e gravezze e di dovermi e volermi contenere in tutto secondo la mia vocazione in affari spirituali in modo tale al qual si conviene e compete ad un vescovo cattolico ed obbediente alla santa Chiesa Cristiana.

2 - Sovrana Patente di Tolleranza (1782)

Cari e Fedeli! Convinti Noi da un canto del danno che deriva da qualsivoglia violenza, che si faccia alle coscienze, e dall'altro canto del grande vantaggio, che ridonda alla Religione ed allo Stato da una vera tolleranza cristiana, ci siamo determinati di permettere a quelli che professano la Religione Augustana ed Elvetica, come pure ai Greci non uniti in ogni luogo l'esercizio privato della loro religione senza riguardo, se il medesimo sia o non sia stato altrevolte in uso, o introdotto-Alla sola Religione Cattolica ha da rimanere la preminenza del culto pubblico, ad entrambe le Religioni protestanti poi, e così pure a quella dei Greci non uniti dev'essere permesso l'esercizio privato del loro culto in tutti quei luoghi, ove per l'esistenza del numero d'individui qui sotto rimarcato, o per le facoltà degli abitanti ciò si renda esigibile, ed ove gli accattolici non si trovino già in possesso del culto pubblico. In particolare poi accordiamo il permesso: 1)Che i pubblici accattolici possano erigere un oratorio loro proprio unitamente ad una Scuola, laddove esistono cento famiglie della loro credenza, e ciò quand'anche le medesime non si trovassero tutte nel luogo, ove l'oratorio fosse situato, ed ove abitasse il loro Pastore, ma parte delle dette famiglie dimorasse alcune ore più lontano. Quelli però che avessero il loro domicilio in una distanza maggiore, potranno, quante volte loro piaccia, trasferirsi al più vicino oratorio, purchè sia situato negli Stati Austriaci. Similmente potranno i loro Ecclesiastici, se sono sudditi Austriaci, visitare gli uniti alla loro credenza, istruirli, e prestare ad essi ed ai loro infermi l'assistenza sì spirituale che corporale, senza però mai impedire sotto la più grave loro responsabilità, che venga chiamato un

Sacerdote Cattolico, qualora uno, o l'altro degli infermi lo desiderasse. Riguardo agli oratorj comandiamo espressamente, che questi, ove non fosse già altrimenti, non debbano avere campane, e campanilii, o torri, né ingresso dalla strada, che loro dian aspetto di Chiesa. Resterà però libero agli accattolici di erigere o fabbricare il loro oratorio come, e con quei materiali che loro meglio piacesse. Similmente dovrà loro esser interamente permesso l'esercizio del culto divino, ed ogni amministrazione dei loro Sacramenti sì nel luogo stesso che nelle figliali a sollievo anche degl'infermi; così pure sarà loro permesso di dare pubblica sepoltura ai loro defunti coll'accompagnamento del loro ecclesiaistico. 2) Sarà nelle facoltà degli accattolici di destinare i maestri per le loro proprie Scuole, che devono essere mantenuti dalle Comunità. La Nostra Direzione provinciale delle scuole dovrà peraltro averne l'ispezione per tutto ciò che concerne il metodo, e l'ordine dell'insegnamento. Similmente accordiamo. 3) Agli abitanti accattolici di un luogo, la scelta dei loro pastori nel caso ch'essi provvedano, alla dotazione ed al mantenimento dei medesimi. Qualora però i dominii volessero assumersi tale carico, allora a questi spetterebbe onnimamente il diritto della presentazione (Jus presentandi). Noi ci riserviamo peraltro la conferma dei Pastori scelti o presentati in modo, che tali conferme abbiano da seguire nei luoghi ove si trovano Concistorj protestanti col mezzo dei medesimi, ed ove non ne esistessero, col mezzo dei Concistorj protestanti già esistenti nell'Ungheria, e ciò sino a tanto che le circostanze non rendano necessaria l'erezione di proprj Concistorj nelle Provincie.-4) I diritti di Stola restano preservati come nella Slesia al Parroco Ordinario.-5) In quegli oggetti, che riguardano affari di religione degli

accattolici vogliamo graziosamente commessa la Giudicatura alle Nostre autorità Provinciali Politiche, cui incomberà coll'intervento di uno dei loro Pastori, o Teologi, di pronunziare il giudizio, o portarne la decisione dietro i principj della loro Religione, rimanendo però libero l'ulteriore rilascio all'Aulico Nostro Dicastero Politico.-6) Avrà da cessare da ora in poi del tutto l'uso finora vigente delle Reversali che parte degli accattolici dovranno rilasciarsi all'occasione dei loro matrimonij, relativamente all'educazione dei figli nascituri nella Religione Cattolica Romana, giacchè i figli si maschi, che femmine, il padre de quali fosse Cattolico, dovranno senz'altro essere allevati nella Religione Cattolica, il che è da riguardarsi come una prerogativa della Religione Dominante; all'incontro avranno i figli da seguire secondo il sesso la religione dei genitori, se il padre fosse protestante, e cattolica la madre.-7) Gli accattolici potranno essere ammessi in avvenire in via di dispensa all'acquisto di case e di beni, e di maestrnza di qualsivoglia arte professione, al diritto di cittadinanza, alle dignità accademiche, ed agl'impieghi civili, e non saranno da obbligarsi a prestare il giuramento in altra forma, che in quella conforme ai principj della loro Religione, come pure non si obbligheranno di assistere alle processioni e funzioni della Religione, come pure non si obbligheranno di assistere alle processioni e funzioni della Religione dominante, qualora essi stessi non volessero intervenirvi. Nelle elezioni agl'impieghi, e nelle concessioni dei medesimi si dovrà senza riguardo alla diversità della Religione avere unicamente in vista, come con molto frutto, e senza la menoma difficoltà giornalmente si pratica presso il Nostro Militare, la probità, ed abilità dei competenti, e così pure la cristiana e morale loro condotta. Le summentovate dispense

per andare al possesso dei beni stabili o rurali, come pure per ottenere i diritti di cittadinanza e maestranze dovranno senza difficoltà essere rilasciate nelle città suddite, dagli uffizj circolari, e nelle città regie, ove si trovassero Camerlenghi Provinciali, da questi, ed ove non ve ne fossero, dai rispettivi Nostri Governi. Nei casi poi che alle ricercate dispense ostassero delle difficoltà, per le quali si trovasse di denegarle, si dovrà di caso in caso farne motivato rapporto al Nostro Governo, che lo subordinerà a Noi per riportare la sovrana Nostra Risoluzione. Qualora poi si trattasse del diritto dell'Incolato (Jus incolatus) pel cetò più elevato, in tal caso spetterà alla Nostra Aulica Cancelleria Boemo-Austriaca di accordare la dispensa, dopo di avere previamente sentito il rispettivo Governo (Sov.Pat.V 9 agosto 1817).

3 Multa per lavoro festivo

Alla Deputazione Comunale di Montebelluna

In giornata con sentenza economica ...viene condannato a lire 3,00 Torresan detto Zamprognin Giovanni per aver fatto tagliare frumento l'anno scorso in tempo di festa e promise di consegnare la multa alla Deputazione Comunale Mercoledì prossimo venturo sottomettendosi agli atti fiscali in caso di mancanza.

Nell'avvertirsi di conformità la Deputazione a riscontro del rapporto N° 1006 del 6 corrente, la s'incarica in pari tempo di distribuire anche quella somma ai più poveri della Parrocchia in concorso del Reverendo Preposto e di trasmettere al solito, firmata dalli distribuenti, la nota delli beneficiati per il corredo degli Atti.

Montebelluna li 12 agosto 1844

4 - Multa per apertura di bettola durante le pomeridiane funzioni

Al Regio Commissariato Distrettuale di Montebelluna

Il Corsore Angelo Morellato presentò la occlusa riferita dalla quale emerge, che Domenica prossima decorsa 19 cor. durante le sacre pomeridiane Funzioni nella Bettola di Bortolo Garbujo in Posmon vi erano varie persone, che trattavano di affari con grande schiamazzo, e quindi con scandalo di quelli che passavano in prossimità di essa Bettola, e che introdottosi egli in quella bettola, e recatosi nella camera dove si trattavano gli affari, ed avendo rimproverati gli astanti, certo Monchera Fiorino, uomo temerario e protervo, ebbe la temerarietà d'insultarlo con indegne espressioni facendosi persino beffe delle Autorità pubbliche sorvegliatici per la santificazione delle Feste. Nell'Atto pertanto, che questa Deputazione accompagna a codesto I.R. Commissariato Distrettuale la originale riferita del Corsore, propone, che tanto il bettoliere Garbujo, quanto gl'indicati nella riferita vengano assogetati alla multa di l. 3,00 per cadauno, ed inoltre il Monchera condannato a tre giorni di Carcere pella temeraria sua procedura.

24 gennaio 1845

Li Deputati

5 - Multa per apertura di osteria durante le pomeridiane funzioni

Alla Deputazione Comunale di Montebelluna

Riferisce in adempimento del suo dovere che nella giornata di ieri corrente a ordinato a un Drappello di suoi dipendenti diretti questi dal F.F. di Vice Capo Sampietri Luigi di recarsi in perlustrazione per oggetti del proprio istituto in questa Comune.

Alle ore 3 pomeridiane recandosi verso l'Osteria di Lorenzo Michielin, ritrovando la stessa, aperta del tutto alla Pubblica concorrenza, nel Tempo delle Sacre Funzioni, con molta gente in detta Osteria, fra in quali Dal Chin Agostino, Grazzotto detto Salata Giacomo, Morello Luigi, e Santin Angelo, tutti di Montebelluna, li quali giocavano alle Carte. Acreduto bene il Sampietri di prendergli le Carte ai giocatori asportandole seco, e rimettendole a questa Deputazione Comunale, acciò sia preceduto contro l'Oste Michielin, come Contravventore ai veglianti provvedimenti in corso, che proibisca tali abusi nel tempo delle Sacre Funzioni. Tanto rassegno in adempimento del mio dovere ed a discarica d'ogni mia responsabilità

7 novembre 1825

6 - Multa per apertura di osteria e gioco di bocce durante le pomeridiane funzioni

Al Signor Capo Squadra del Satellizio di Montebelluna

Il Sottoscritto dietro ordine del Capo Squadra del Satellizio Distrettuale mi portai insieme alle sottoscritte Guardie del Satellizio in perlustrazione nel Mercato di questa Comune....

Deponiamo concordemente con giuramento di aver ritrovato di rimpetto all'osteria di certo Giovanni Pellizzari una ciurma di giocatori che giocavano alle palle di appartenenza del suddetto Oste nel tempo in cui esisteva la Sacra Funzione del dopo pranzo.

Dietro il Sullo dato Avviso è proprio istituito a codesti tali infrascritti individui, avendogli inebito di giocare col esportargli le palle medesime; e un certo Antonio Rizzo detto Canevin, Angelo Specie, il figlio di certo Tordo stagliere, Giuseppe Gajo, ed altri non conosciuti

Il Giuseppe Gajo capo degli giocatori qualora insistendo di non voler obbedire agli ordini superiori che contro tutta la forza medesima e specialmente al Direttore del drappello ne vomitarono diverse ingiurie verbali, e di fatto con tutta prudenza non l'avesse procurato di placarne la sua fierezza; col sopraggiungere con forti espressioni disonorevoli al proprio istituto col dire: fioi de porche Ladri de sbiri di merda ghe dago una cagada a tutti e se fosse tutti della mia opinione a questa ora vi averessimo disarmati e cacciati abbasso del Mercato; e con disprezzo getò la palla che teneva nelle mani dentro per le tavole del suddetto Oste Pellizzari detto Sbrega.

In seguito sopraggiunta la Moglie del suddetto Gajo cominciò di bel nuovo anche essa a minacciare la forza pubblica con voler anche.. alzando le mani con le ingiurie eguali del marito istesso.

Il tutto significhiamo a Lei Signor Capo, affinché incalzi codesto processo Verbale a quel Autorità competente acciò sia proceduto tanto d'un titolo quanto del altro, a tenore di Legge. Fratanto rassegnandole la mia dovuta servitù e stima mi do l'onore di protestarmi.

Montebelluna 21 marzo 1824

Il f.f. Vice Capo del Satellizio.

7 - Giudizi del parroco don Giovanni Zini su un gruppo di suoi parrocchiani.

“Anna Cervi del fu Domenico fu sempre da me conosciuta ottima Figlia per tutti i rapporti, né posso dir niente in contrario sul di lei carattere, fama e condotta; per credulità poi, credo ch’eguagli le altre donne viventi.

Sul conto dei Testimoni, ecco quanto posso dire sinceramente per vera conoscenza. Gio. Batta Volpato, servo del Garioni, è buono, frequenta la Chiesa e vive poco nel mondo.

Giuseppe De Favari detto Fregona è di temperamento pacifico, ma ubbriacone, indolente in casa e qualche volta stizzoso per il gioco; non è lontano dai sacramenti, né si può dire che sia cattivo, che riscaldato dal vino.

Giovanni Bussolini bestemmiatore imprudente, prodigo; ma rimesso da poco in quà colla spontanea di lui venuta ai Sacramenti nel presente Giubbileo; si spera intero cambiamento del pazzo ed impetuoso carattere che lo investe; ma nella di lui pazzia vanta onoratezza e sincerità, e ne diede più volte le prove nè suoi affari.

Giacoma Innocente di lui moglie è avara, imbrogliana, di poca fede, divota a tempo e ciarliera.

Maria Michellin, Putana un tempo, ora Ruffiana, frequenta la chiesa, ma con l’istessa indifferenza ruba l’Uva, Grani, etc. nelle campagne altrui; perciò fama nessuna.

Maria Raveane vanta onoratezza; ma è una bestemmiatrice sacrilega e scandalosa; ama la robba d’altri e se l’appropria; è mormoratrice continua d’ognuno, e starebbe bene fuori di Paese per la niuna fama, che gode e per la sua lingua insolente.

Antonio Boschieri è ottimo Marito, buon cristiano e pacifico cittadino, un poco curioso; ma curiosità che viene da sciocchezza e non da cattiveria.

Antonio Gatteller detto Petentin, buono in tutto; ma ciarliero come le donne, non fà però male a nessuno la di lui facondia femminina.

Luigi Binotto è un giovinastro sciocco ed amoroso dell'Anna Cervi; ed è perciò che la di lui testa può girare secondo che spira l'aria amica o nemica; né posso calcolarlo sicuro; non è cattivo; ma se avesse danaro sarebbe amico del gioco e dei passatempi e diventerebbe prepotente.

Osvaldo Raveane è un vecchio scimiotto lussurioso, senza giudizio dell'aministrazione della casa, dedito al gioco, alle donne, al vino, ed indulgente con sua figlia Maria la bestemmiatrice; è in povertà per di lui colpa; nel resto è sincero e si può esser sicuri della sua parola; ed è bastantemente cristiano.

Angelo Costantin detto Sbornia è buon figliolo in casa; ma vizioso per il vino e gioco quando ha danaro; é amico della Chiesa e non baruffone, insomma si conduce più bene che male.

9 - Lettera del parroco di Caerano. 19 Gen. 1816

Onoratissimo Signor Podestà,

Mosso da sentimenti di vera compassione accompagno questo mio Parrocchiano ch'è certo Gioachin Pastro. Questi da un anno a questa parte ha la moglie inferma obbligata a letto. Lo stato suo è di miserabilità assoluta e conviengli andar questuando per non trovar lavoro. Per la tassa personale gli furono trasportati tutti gli attrezzi con i quali nel venir della stagione potrebbe procurarsi di vitto. Ora non è al capo di poter supplire, ne di ricuperare li capi smessi. Se la potesse in qualche maniera sollevarlo n'avrebbe gran merito. Lo raccomando dunque vivamente alla di Lei pietà. Scusi il disturbo, e mi creda.

Suo att.^o Servo

Niccolò Gasparinetti

10 - Lettera del parroco di Nogarè, 1815

Spettabile Sig. Podestà

Se compassionevoli, ad oltremodo comoventi sono le circostanze degli infelici abitanti delle Comuni dei Monti di questo nostro Dipartimento, non minori al certo e degne di tutto il sentimento d'umanità e d'una efficace e pronta sovvenzione sono quelle di questa nostra Parrocchia di Nogarè, cui da soli venti mesi ho l'onore di servire in qualità di Parroco, e perciò vivo testimonio di quanto con tutta verità oso rappresentare a Voi Sig. Podestà non che alli spettabili individui componenti la Direzione Centrale.

Questa Parrocchia dopo l'epoca sfortunata del 1812 flagellata da otto successive tempeste, non ebbe mai alcun raggio di risorsa, anzi imperversando le stagioni andò sempre incontro a maggiori funestissime conseguenze, che l'hanno involta in seno ad una vera miseri, e giornaliera indigenza. La scarsezza delle derate ne' due successivi anni della tempesta, le vicende della Guerra, la carezza di generi di prima necessit, la totale privazione in cui s'attrova de' mezzi d'industria, e di traffico, e per conseguenza di nessun commercio o fonti di procacciarsi denaro hanno ridotto la medesima ad un stato deplorabilissimo; sicchè di cento a venti famiglie componenti questa Parrocchia appena dodici si ponno computare aventi il solo bisogno per tutto l'anno. A ciò s'aggiungono parecchi infermi e pellagrosi che vivono di sola carità e bisognosi del vitto giornaliero;oltre la concorrenza quasi continua di tanti poveri mendicanti delle Parrocchie limitrofe poste alla stessa condizione, che assediano, dirò così, le strade e porte di questi abitanti.

Ecco in breve dettagliata la situazione di questi miei Parrocchiani, i quali presentano col mio mezzo le loro reali miserie, come potrà riscontrare dal Quadro, che l'accompagno, ordinato dalla superiore Autorità, e quanto ponno pregano d'essere messi e contemplati come gli abitanti de' monti, sperando della sovrana Manifidenza e dell'animo benefico e generoso del loro graziosissimo Sovrano quel conforto che li tolga dall'orrendo squallore in cui languiscono da più di quattro anni e dalla fatale e deplorabilissima necessità di chiudere i loro giorni in seno alla miseria, ed al pianto.

Aggredisca spettabile Sig. Podestà le riproteste della mia verace stima e considerazione.

Nogarè li 14 marzo 1815

9- Lettera di Mons. Angelo Dalmistro, 25 Maggio 1815

Sig. Vice Podestà preg.mo

Fra i malviventi di questa Pieve non tiene certo l'ultimo luogo Gianbattista Sanson detto Turco. Costui nimico del travaglio e della fatica uniche fonti di sussistenza per li poveruomini, trae la sua vita per le taverne con iscandalo de' buoni, e tornasi ogni sera a casa cotto disfatto. Allora è che si tramuta in bestia, e scuote il vicinato, che trovasi nella più alta quiete, cogli incomodi rumori ,che mena in sua casa, malmenando con percosse la misera moglie, e le figlie sue spaventate le quali ben spesso costrette sono a rifugiarsi pressoché nude nelle case vicine.

Lascio pensare a Lei o Signore, quai parole, quai bestemmie orrende escan dalla costui bocca in que' momenti. Per quanto mi si dice da persone degne di tutta la fede, metton ribrezzo poiché spesso di nuovo conio, le bestemmie, ch'escono da quella bocca d'inferno, e gli astanti ne rimangono scandalizzati altamente. Insomma non è facile dire quanto sia abbominevole la condotta d'un tale uomo, che lungi dal pensare al mantenimento della sua famiglia continuamente le porta via ciò che la povera moglie per mantener la figliolanza s'ingegna colle sue onorate fatiche di guadagnare

Per le quali cose io reputerei ben fatto il toglier di mezzo da questa Comune uno scellerato di tal calibro, che non conosce onestà naturale, non che religione, e sacramenti, a scanso d'ulteriori scandali e dicerie. Con che pieno di stima mi raffermo

*Di Lei Vice Podestà
Obb.mo Dev.mo Servitore*

**12 - Lettera Mons Brunello alla Deputazione
Comunale, Montebelluna 1853**

Poichè con massimo mio rincrescimento caddero vuote tutte le esortazioni e scongiuri fatti ai coniugi Bonsembiante Antonio e Michielin Giulia per la loro coabitazione, sono alla necessità di ricorrere a codesta Deputazione domandando:

Che la moglie Michielin Giulia, la quale è ora presso il suo padre, sia condotta, ed, ove occorra, colla forza a coabitare col suo marito.

Che le sia ingiunto che almeno per qualche tempo non frequenti la casa di suo padre il quale da quanto sempre mi è paruto, porta con troppo fuoco la ragioni di sua figlia e la rende ardita e insolente.

Frattanto io raccomanderò alla famiglia Bonsembiante che tratti con tutti i possibili riguardi la suddetta Giulia, acciocché dopo non abbia nessun motivo di lagnanza.

13 - Discorso dell'abate G.B.Rambaldi, pronunciato durante la prima guerra di indipendenza, 1848

“Montebellunesi, la vostra bandiera è sacra. Ogni popolo congiunse la Religione alle armi. La prece della Chiesa a pro' del nostro vessillo è accettissima al Cielo; poiché non per altro sembra avere Iddio lasciato svolgersi tanti secoli prima di effettuare questo rito fra gli italiani, se non per vederlo iniziato e compiuto in tutta la sua forza e grandezza del magnanimo Pio! Lo stendardo nazionale è affidato alle vostre mani. Per esso siccome di un culto, voi dovete esser liberi, eguali e fratelli. Non crediate a quei tristi che affermano la Religione non formare che dei vili e dei codardi. Saran vili e codardi un Mosè, un Gedeone un Mattia ed un Giuda? Le armate degli Ebrei erano precedute dal serpente, e quelle di Costantino dalla Croce perché Dio degli eserciti che ama il moto delle armi e gode delle battaglie Fratelli amate i vostri preti! Perdonate loro i pregiudizi e le ignoranze passate. L'Austria quasi tutta ci avea imbastarditi. Seguaci di Pio IX essi vogliono e devono essere degni di voi, generosi come voi. Se il Dio delle battaglie è con noi, chi sarà contro di noi?”

Postfazione

Dunque l'integralismo, espressione dell'alleanza fra trono e altare, non fu l'alleato che la monarchia asburgica sperava. Non salvò l'impero dal suo sfascio. Perché il nemico vero, il tarlo fatale per l'impero asburgico fu il nazionalismo.

Dapprima ostile, l'Austria si dimostrò via via più conciliante e disponibile ad accogliere le istanze della nazionalità. Ma lo fece con troppo ritardo.

Il Lombardo Veneto fece parte dell'Impero solo per pochi decenni: nel 1859 la Lombardia, nel 1866 il Veneto si unirono all'Italia.

Il compromesso (*Ausgleich*) del 1867 con cui Francesco Giuseppe fu costretto a concedere ampia autonomia alla popolazione ungherese, stabilì un punto di equilibrio tale da rinsaldare un legame storico già conflittuale e precario.

Presto le spinte autonomistiche delle nazionalità dell'impero ripresero vigore. I cechi reclamarono una sistemazione analoga a quella concessa agli ungheresi. Gli italiani di Trento e Trieste diedero vita ad un movimento irredentista che propugnò forme di autonomia amministrativa, e che all'inizio del secolo XX si radicalizzò su posizioni indipendentistiche. La guerra 1915 -18 sancì per il Trentino ed il Friuli Venezia Giulia l'unione all'Italia

Centralismo burocratico

Un vanto dell'impero asburgico è stato l'efficienza del suo sistema burocratico. Per governare tanti popoli diversi per lingua, cultura e religione l'Austria adottò un rigoroso centralismo burocratico; e in questo campo il patrimonio che ci ha lasciato è davvero imponente.

Ma accanto ai molti meriti, il centralismo burocratico ha sempre nascosto pericolose insidie. Insidie avvertite, ad esempio, da Alessandro Bach, già Ministro degli Interni, il quale dopo i tumulti del 1848 a proposito della burocrazia scriveva:

“L'impiegato non deve più starsene in rigido isolamento dai cittadini”.

E raccomandava *d'introdurre nella per trattazione degli affari la massima semplicità e sollecitudine, eliminando ogni soverchio di scritturazione”.*

Egli chiedeva maggior zelo e sforzo *“per capire e incitare le autonomie dei Comuni.”*

Gli stessi pericoli che Alessandro Bach paventava per l'Austria, oggi minacciano l'Europa.

Benché con il principio della sussidiarietà Bruxelles abbia ribadito la sua volontà di decentrare e di rendere responsabili tutti i paesi che fanno parte dell'Unione, stanno emergendo malumori, critiche, incomprensioni che i veri sostenitori dell'Europa sbaglierebbero a sottovalutare.

La nuova Europa, soffocata da un eccesso di regole e di regolamenti illuministicamente imposti da Bruxelles, potrebbe implodere, come l'impero asburgico, per eccesso di centralismo burocratico.

Ancora sull'anima cristiana

I difensori dell'anima cristiana dell'Europa sostengono che non qualificandosi come cristiani gli europei perderebbero la loro identità.

Secondo me la non inclusione del cristianesimo nella Costituzione dell'Europa è, nei fatti, il miglior riconoscimento che essa ha recepito il messaggio evangelico della separazione dei due poteri.

Paolo Prodi ha sottolineato come la fine della coincidenza del sacro con la politica, delle leggi religiose con quelle civili sia l'aspetto veramente innovativo del cristianesimo.⁴⁵

E poi, all'Europa è più utile un cristianesimo fondamento dello Stato o sua coscienza critica? Quando un potere si abbraccia troppo forte al crocifisso non è per caso che abbia da nascondere qualche scheletro nell'armadio?

Sono convinto che noi europei dovremmo smetterla di considerarci i depositari del cristianesimo. Primo, perché la nostra storia non è stata così limpidamente evangelica; secondo perché una religione universale

⁴⁵ In "Identità storica e Costituzione dell'Unione europea", pubblicato sulla rivista *il Mulino*, n. 414, luglio-agosto 2004.

come quella cristiana non dovrebbe avere nessuna connotazione geografica. Nel cristianesimo non dovrebbe esistere neppure la differenza tra fedeli e infedeli (quindi cosa c'è di più anticristiano di una crociata?) perché il Dio universale cristiano è Padre di tutti, anche di coloro che non credono in Lui o che addirittura lo combattono.

Ma questo discorso ci porterebbe lontano.

BIBLIOGRAFIA

- Durante A., *L'onorata Società veneta sotto gli Asburgo. Il caso di Montebelluna*, 1983, Accademia Montelliana.
- Durante A., *Poveri ladri ma onorati. Montebellunesi dal 1806 al 1870*, 1980, Libreria Zanetti Montebelluna.
- Durante A., *Montebelluna nel 1800. La religione e il potere*, 1977, Edizioni Montelliane.
- Crankshaw E., *Il tramonto di un impero. La fine degli Asburgo*, Milano 1963, Mursia.
- Magris C., *Il mito asburgico*, 1963, Einaudi
- Magris C., *Danubio*, 1986, Garzanti Editore.
- Guazzo V., *Enciclopedia degli Affari, ossia Guida universale per la cognizione e confermazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio*, Padova 1853, Tipografia Crescini. Voll.18. In particolare:
 - *Circolare Governativa 28 febbraio 1826*
 - *Circolare Governativa 10 marzo 1817*
 - *Circolare Governativa V. 28 febbraio 1817*
 - *Circolare Governativa L. 2 settembre 1817*
 - *Circolare Governativa 8 giugno 1819*
 - *Circolare Governativa 27 luglio 1832*
 - *Decreto 21 aprile 1853*

- *Decreto 14 maggio 1807*
- *Decreto 19 febbraio. 1790*
- Decreto 15 febbraio 1765
- Decreto 8 settembre 1768 e 30 ottobre 1789
- Decreto Governativo, 24 gennaio 1820
- Decreto Ministeriale 24 febbraio e 11 aprile 1852
- Disposizione. Resc. 9 giugno 1826
- Disposizione Aul.25 gennaio 1823
- Disposizione Ministeriale 26 settembre 1856
- Sovrana Dichiarazione 9 gennaio 1848
- *Sovrana risoluzione 6 maggio 1840*
- Sovrana risoluzione 19 agosto 1826
- Sovrana Risoluzione. 18 aprile 1850
- *Regolamento disciplinare-economico dell'istituto degli esposti di Venezia, che deve servire di regola per le discipline e per l'economia anche delle altre case degli Esposti sparse per la Provincia"*
- *Istruzione Pubblica 1833, Stato delle scuole elementari minori*
- *Istruzione Pubblica 1835, Lettera della Deputazione Comunale al Commissariato Distrettuale, 23 Maggio 1835*
- *Rapporto Ministeriale 7 aprile 1850.*
- **Archivio Municipale di Montebelluna, Sezione "Polizia": In particolare:**
 - Lettera al R.C.D. della Deputazione, 15 Luglio 1842
 - Lettera di Multa per apertura di bettola durante le pomeridiane funzioni
 - Lettera di Multa per apertura di osteria durante le pomeridiane funzioni
 - Lettera di Multa per gioco di bocce durante le pomeridiane funzioni
 - Lettera di Multa per lavoro festivo
 - *Lettera della Deputazione Comunale al Presidio di Governo in Venezia, 31 gennaio 1834*
 - *Santificazione delle feste 1821,*
 - *Lettera del Commissario Distrettuale alla Deputazione Comunale, 27 maggio 1821*
 - Lettera, Biadene, 5 aprile 1842.

- Lettera, Biadene 3 aprile 1835.
- Lettera del parroco di Caerano, 19 Gennaio 1816
- Lettera del parroco di Nogarè, 1815
- Lettera di Mons. Angelo Salmistro, 25 Maggio 1815
- Lettera di Mons. Brunello alla Deputazione Comunale, Montebelluna 1853
- Lettera della Deputazione Comunale di Altivole alla Deputazione Comunale di Montebelluna, 14 ottobre 1858
- Lettera del Cancelliere distrettuale al Podestà di Montebelluna.